SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 57**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 9 marzo 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 52

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1992, n. 218.

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alle attività della medicina dei servizi, sottoscritto in data 31 gennaio 1991 e perfezionato in data 9 gennaio 1992.

92G0231

LEGGI COSTITUZIONALI

LEGGE COSTITUZIONALE 6 marzo 1992, n. 1.

Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;

Nessuna richiesta di *referendum* costituzionale è stata presentata;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

Art. 1.

1. L'articolo 79 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 79. — L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge».

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI

AVVERTENZA:

La preventiva pubblicazione del testo della presente legge costituzionale, prevista dall'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 29 novembre 1991.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3937)

Presentato dall'on BIONDI il 12 maggio 1989.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali) in sede referente, il 20 giugno 1989, con parere della commissione II.

Esaminato dalla I commissione il 22 novembre 1989; 6, 7, 20 dicembre 1989.

Relazione scritta annunciata il 16 gennaio 1990 (atto n. 3937/A - relatore on. GALLONI).

Esaminato in aula il 27 febbraio 1990; 1° marzo 1990 e approvato il 22 maggio 1990, in un testo unificato con atti numeri 4292 (FINOCCHIARO FIDELBO ed altri) e 4317 [disegno di legge costituzionale d'iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e del Ministro di grazia e giustizia (VASSALLI)].

Senato della Repubblica (atto n. 2287):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 5 giugno 1990, con parere della commissione 2ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 21, 28 novembre 1990; 5 dicembre 1990.

Relazione scritta annunciata il 14 dicembre 1990 (atto n. 2287/A - relatore sen. MAZZOLA).

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 20 dicembre 1990.

Camera dei deputati (atto n. 3937-4292-4317 *B*):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 9 gennaio 1991, con parere della commissione II.

Esaminato dalla I commissione il 22 gennaio 1991; 24 aprile 1991.

Relazione scritta annunciata il 20 maggio 1991 (atto n. 3937-4292-4317/C - relatore on. SBARDELLA).

Esaminato in aula il 20 maggio 1991 e approvato il 21 maggio 1991 (1ª deliberazione).

Senato della Repubblica (atto n. 2287 *B*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 29 maggio 1991, con parere della commissione 2ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 20 giugno 1991.

Relazione scritta annunciata il 2 luglio 1991 (atto n. 2287/C - relatore sen. MAZZOLA).

Esaminato in aula e approvato il 1° agosto 1991.

Camera dei deputati (atto n. 3937-4292-4317/*D*):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 23 settembre 1991, con parere della commissione II.

Esaminato dalla I commissione il 5 novembre 1991.

Esaminato in aula e approvato il 26 novembre 1991 (2ª deliberazione).

92G0261

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 28 febbraio 1992, n. 217.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare le dotazioni organiche degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Art. 2.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare le dotazioni organiche degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri come stabilite dall'articolo 2 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, mediante l'istituzione per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli «normale», «speciale» e «tecnico». Nell'esercizio della delega il Governo dovrà attenersi, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere per l'istituzione del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente:

1) il numero massimo della consistenza nei gradi;
2) i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento;
3) le modalità di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado;

b) prevedere per l'istituzione del ruolo speciale degli ufficiali in servizio permanente:

1) il numero massimo della consistenza nei gradi, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento;
2) le modalità di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado;

c) prevedere l'istituzione del ruolo tecnico degli ufficiali in servizio permanente, con le seguenti specialità:

1) informatica;
2) psicologia applicata;
3) investigazioni scientifiche;

d) prevedere per il ruolo tecnico il numero massimo della consistenza nei gradi, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento, le modalità di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado;

e) prevedere che all'atto dell'emanazione dei decreti legislativi, il ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri — previsto dall'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212 — non sia più alimentato e che gli ufficiali del predetto ruolo permangano in esso ad esaurimento, continuandosi ad applicare nei loro confronti le norme previste dalla legge istitutiva del citato ruolo.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Art. 3.

1. Nell'ambito della revisione degli organici prevista dall'articolo 2, l'aumento degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, non può essere superiore a:

a) a decorrere dal 1° gennaio 1993, due unità per i generali di divisione;

b) a decorrere dal 1° gennaio 1992, sette unità per i generali di brigata;

c) a decorrere dal 1° gennaio 1992, quarantatre unità per i colonnelli.

2. Le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono riportate nel ruolo Arma dei carabinieri in aumento al numero dei corrispondenti gradi stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 GENNAIO 1992, N. 9.

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis (Modificazioni all'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121).* — 1. All'articolo 43 della legge

1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) al comma ventiduesimo, dopo le parole: "del ruolo dei commissari , sono inserite le seguenti: "ed equiparati della Polizia di Stato";

b) al comma ventitreesimo, dopo le parole: "del ruolo dei commissari", sono inserite le seguenti: "ed equiparati della Polizia di Stato"».

All'articolo 5:

al comma 1, sono soppresse le parole da: «e di vigilanza» *fino a:* «altri beni»;

al comma 2, dopo le parole: «le condizioni» *sono inserite le seguenti:* «, gli ambiti funzionali»;

al comma 4, sono soppresse le parole: «di vigilanza e»;

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1989, n. 425, le parole: "(Francia e Svizzera)" sono sostituite dalle seguenti: "(Francia, Svizzera e Austria)"».

All'articolo 7, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. In relazione agli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per gli anni 1995 e seguenti, tenuto conto delle dotazioni dei competenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri dell'interno, della difesa e delle finanze le amministrazioni interessate non possono provvedere alla copertura delle vacanze di organico per collocamento in quiescenza o nelle corrispondenti posizioni di stato fino a concorrenza dei predetti ulteriori oneri previsti per la spesa a regime, determinati in lire 38.865 milioni per la Polizia di Stato, in lire 40.529 milioni per l'Arma dei carabinieri ed in lire 22.446 milioni per la Guardia di finanza».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 1992.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 18.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3167):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro dell'interno (SCOTTI) il 20 gennaio 1992.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 21 gennaio 1992, con pareri delle commissioni 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 22 gennaio 1992.

Esaminato dalla 1ª commissione il 22, 29 gennaio 1992.

Esaminato in aula e approvato il 30 gennaio 1992.

Camera dei deputati (atto n. 6383):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 30 gennaio 1992, con pareri delle commissioni II, IV, V, VI, VIII, IX e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 1° febbraio 1992.

Esaminato dalla I commissione l'11 febbraio 1992.

Esaminato in aula il 12 febbraio 1992 e approvato il 26 febbraio 1992.

92G0242

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1991.

Rideterminazione degli onorari da corrispondere ai membri dei seggi elettorali in occasione delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 30 giugno 1989, n. 244, concernente: «Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali. Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione»;

Visto l'art. 39 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante: «Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo»;

Visto l'art. 13 della legge 9 aprile 1984, n. 61, recante: «Disposizioni tecniche concernenti l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo»;

Visto l'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, concernente: «Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione»;

Visto l'art. 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117, recante: «Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione»;

Visto l'art. 9 della legge 21 marzo 1990, n. 53, recante: «Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale»;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica relativa alla variazione risultante tra la media dei numeri indici dell'anno 1987 e quella dell'anno 1990 delle retribuzioni contrattuali per dipendente degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che la suddetta variazione percentuale di incremento è pari al 32,9%;

Sulla proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per il triennio aprile 1991-marzo 1994, gli onorari da corrispondere dal capo dell'ufficio consolare al presidente ed ai componenti degli uffici elettorali di sezione istituiti

nei Paesi membri della Comunità europea in occasione dell'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, sono aggiornati, rispettivamente, in L. 233.000 e in L. 200.000, al lordo delle ritenute di legge.

2. Nel caso di contemporaneo svolgimento delle predette elezioni con altra consultazione elettorale, gli onorari di cui al comma precedente sono maggiorati, rispettivamente, di L. 60.000 e di L. 40.000.

Art. 2.

1. Gli onorari da corrispondere al presidente ed ai componenti degli uffici elettorali di sezione istituiti nel territorio nazionale in occasione della elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo sono determinati, per il triennio marzo 1991-aprile 1994, dal proprio decreto in data 27 maggio 1991.

Art. 3.

1. Gli onorari stabiliti dal succitato decreto costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, 6 dicembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1992
Registro n. 9 Interno, foglio n. 185

92A1079

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 13 febbraio 1992.

Dichiarazione dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dei cittadini residenti in Albania.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le segnalazioni pervenute dall'ambasciata d'Italia in Albania;

Ritenuto che, a seguito del persistere in Albania della profonda crisi che colpisce in particolare i settori economico e sociale del Paese, si sia venuta a creare nel territorio albanese una situazione di carattere eccezionale che non consente ai cittadini italiani di poter continuare a risiedere colà;

Visto l'art. 2, commi 4 e 7, della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dall'Albania dei cittadini ivi residenti, con decorrenza 1° gennaio 1992.

Roma, 13 febbraio 1992

Il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS

Il Ministro dell'interno
SCOTTI

Il Ministro del tesoro
CARLI

92A1126

DECRETO 6 marzo 1992.

Dichiarazione della cessazione dello stato di necessità al rimpatrio dei cittadini residenti in Kuwait.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale del 5 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1990, con cui è stato dichiarato lo stato di necessità al rimpatrio dall'Irak e dal Kuwait;

Ritenuto che, sulla base delle informazioni fornite dalla rappresentanza diplomatica italiana in Kuwait, possono ritenersi cessate le condizioni che hanno determinato la dichiarazione dello stato di necessità al rimpatrio dal Kuwait;

Ritenuto che tale cessazione va dichiarata anche ai fini della disposizione sul reinsediamento contenuta nell'art 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344;

Decreta:

È dichiarato cessato lo stato di necessità al rimpatrio dal Kuwait.

Roma, 6 marzo 1992

Il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS

Il Ministro dell'interno
SCOTTI

Il Ministro del tesoro
CARLI

92A1125

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 7 marzo 1992.

Determinazione dei criteri per la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese esercenti l'autotrasporto di merci per conto di terzi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le leggi 26 giugno 1990, n. 165; 12 novembre 1990, n. 331; 12 luglio 1991, n. 202 (pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 1990, n. 267 del 15 novembre 1990 e n. 162 del 12 luglio 1991) che hanno convertito i corrispondenti decreti-legge (27 aprile 1990, n. 90; 15 settembre 1990, n. 261; 13 maggio 1991, n. 151), che prevedevano la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, iscritte all'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in sede di versamento delle ritenute alla fonte operate dai sostituti di imposta, sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, come previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 68;

Visti i relativi decreti ministeriali applicativi emanati dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze (30 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1990; 19 ottobre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 1990; 15 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 febbraio 1991), con i quali, in esecuzione del comma 2 dell'art. 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è stato fissato per il 1990 e per il 1991 l'ammontare del credito di imposta attribuibile per ciascun autoveicolo avente una massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg, su cui insiste un titolo autorizzativo al trasporto di merci per conto di terzi;

Visto il decreto con cui il Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro (26 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 1990), in base a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 13 del citato decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, ha stabilito le modalità per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonché per i relativi controlli;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti, adottato di concerto con quello delle Finanze, del 28 gennaio 1992 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1992) con il quale, in base a quanto disposto al comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, come convertito dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, è stata fissata, per il 1992 l'ammontare del credito di imposta attribuibile a ciascun veicolo sulla base del limite di spesa di lire 275 miliardi stanziato dalla predetta normativa;

Vista la legge 6 febbraio 1992, n. 66 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1992) che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, che ha ulteriormente incrementato, per il 1992, il limite di spesa di cui sopra di lire 300 miliardi, portandolo, pertanto, a complessivi 575 miliardi;

Considerata, pertanto, la necessità di rideterminare, per il 1992, per complessivi 575 miliardi, l'ammontare del credito di imposta attribuibile per ciascun veicolo, stabilito dal decreto ministeriale di cui sopra;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 9-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, come convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, il decreto di cui al comma 2 dell'art. 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, deve essere emanato, per il 1992, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 68 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1992) concernente la ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Decreta:

Art. 1.

1. I beneficiari del credito di imposta previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, così come integrato dall'art. 9-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, come convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, sono individuati nelle persone fisiche e giuridiche iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, alla data del 31 dicembre 1991 e titolari di autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi insistenti sui veicoli a motore, come individuati nel successivo art. 3, in funzione del loro peso complessivo, ovvero peso rimorchiabile, con esclusione dei veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 kg.

Art. 2.

1. I soggetti beneficiari di cui al precedente articolo devono conservare, ai fini della successiva presentazione, con le modalità stabilite con il decreto previsto al comma 3 dell'art. 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, per ogni veicolo autorizzato, fotocopia autenticata della carta di circolazione, dalla quale si desuma la vigenza dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi e l'avvenuta revisione del veicolo oggetto del titolo autorizzativo medesimo, nonché fotocopia autenticata documentante l'avvenuto versamento della tassa di possesso per il medesimo veicolo.

Art. 3.

1. Il credito massimo di imposta attribuibile per ciascun veicolo è quantificato nella somma indicata

accanto a ciascuna categoria di veicoli individuati dalle lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, ed *h)* dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 393/1959, come di seguito specificato:

autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6.000 chilogrammi . . . . . . L. 700.000

autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 chilogrammi ma non superiore a 11.500 chilogrammi . . . . » 1.450.000

autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 11.500 chilogrammi ma non superiore a 24.000 chilogrammi . . . . » 4.150.000

autoveicoli per trasporto di cose di massa superiore a 24.000 chilogrammi . » 7.100.000

2. Per trattori stradali in corrispondenza dei quali l'impresa non ha rimorchi o semirimorchi agganciabili per costituire autotreno o autoarticolato, deve essere computato il peso rimorchiabile indicato per il trattore stesso.

3. Il credito di imposta di cui al precedente comma uno viene ridotto alla misura del 26% della spesa per gasolio e lubrificanti, effettivamente sostenuta, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, indicata dai soggetti beneficiari, di cui al precedente art. 1, nelle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e giuridiche relative all'anno 1991.

4. Ai fini dell'individuazione dei veicoli per i quali il credito di imposta deve essere ridotto alla misura del 26%, è presa a base, quale spesa indicativa per gasolio e lubrificanti attribuibile a ciascun veicolo di ciascuna categoria, rispettivamente la somma minima di L. 2.670.000, L. 5.650.000, L. 16.100.000 e di lire 27.360.000, ottenibile sulla base di un chilometraggio, sempre riferito alle quattro distinte categorie di veicoli, rispettivamente di 8, 6, 3.5 e 2,2 chilometri per litro di gasolio.

5. I soggetti beneficiari che hanno più veicoli, anche se di massa diversa, ammessi al beneficio fiscale, che non possono dimostrare la spesa di gasolio e lubrificanti imputabile a ciascun veicolo, si potranno avvalere dei crediti massimi di imposta e dei minori crediti previsti dal presente decreto, se la spesa globalmente da questi sostenuta per l'acquisto di gasolio e lubrificanti sia rispettivamente pari o superiore ovvero inferiore alla somma delle spese teoriche di cui al precedente comma, in relazione ai diversi veicoli utilizzati.

6. I soggetti beneficiari di cui al comma precedente, che hanno in disponibilità anche veicoli di peso complessivo a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi, dovranno detrarre dalla spesa globale sostenuta per l'acquisto di gasolio e lubrificanti, la cifra forfettaria di L. 2.670.000 per ciascun veicolo non ammesso al beneficio fiscale.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sostituisce il decreto adottato in data 28 gennaio 1992 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1992.

Roma, 7 marzo 1992

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

92A1128

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 febbraio 1992.

Autorizzazione alla continuazione per un anno dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. Nuova Autovox in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 15 dicembre 1988, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. Nuova Autovox è posta in amministrazione stroardinaria, ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto in data 30 gennaio 1991 con il quale è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa per la citata società;

Vista l'istanza del commissario in data 13 novembre 1991 volta ad ottenere un'ulteriore proroga di un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa;

Visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 31 gennaio 1992;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Nuova Autovox, è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa, a far data dal 15 dicembre 1991.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decretó sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 1992

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Il Ministro del tesoro
CARLI

92A1086

DECRETO 19 febbraio 1992.

Trasferimento all'ENEL del servizio di distribuzione dell'energia elettrica esercitato dal comune di Bottidda.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sull'istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento allo stesso delle imprese esercenti le attività elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le attività elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la domanda in data 30 giugno 1964 con la quale il comune di Bottidda (Sassari) ha chiesto all'ENEL la concessione di attività di acquisto, distribuzione e vendita di energia elettrica in esecuzione della deliberazione consiliare del 17 febbraio 1964;

Vita la domanda in data 20 settembre 1991 con la quale il predetto comune, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 62 del 26 agosto 1991, ha chiesto il trasferimento all'ENEL del proprio servizio elettrico di distribuzione, rinunciando alla suddetta domanda di concessione;

Considerato che la rinuncia alla domanda di concessione comporta il trasferimento all'ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica: ente pubblico con sede in Roma, del predetto servizio elettrico;

Ritenuto che il comune anzidetto per quanto concerne il servizio di erogazione dell'energia elettrica rientra tra le imprese menzionate dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'ENEL i complessi dei beni organizzati destinati al servizio di distribuzione dell'energia elettrica esercitato dal comune di Bottidda (Sassari).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al primo comma del presente articolo, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1992

Il Ministro: BODRATO

92A1070

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 febbraio 1992.

Definizione agevolata delle controversie doganali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 64 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante disposizioni per la definizione agevolata delle controversie in materia di tributi amministrati dal Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Visto il comma 4 del suddetto art. 64, che demanda al Ministro delle finanze di stabilire i termini e le modalità di pagamento delle somme da corrispondere per la definizione agevolata;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 64 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è consentita, ad istanza del contribuente, l'estinzione delle violazioni in materia di diritti doganali, di imposte di fabbricazione e di imposte di consumo amministrati dal Dipartimento delle dogane ed imposte indirette, commesse fino al 30 settembre 1991 ed accertate fino al 1° gennaio 1992, punibili con sanzione amministrativa o pena pecuniaria, ovvero costituenti delitti suscettibili di definizione in via amministrativa. L'estin-

zione delle violazioni comporta anche la definizione delle controversie d'imposta eventualmente connesse, pendenti davanti all'autorità amministrativa o giudiziaria.

2. È altresì consentita l'estinzione delle violazioni di cui al primo comma, commesse fino al 30 settembre 1991 e non ancora accertate alla data del 1° gennaio 1992, nei limiti dei fatti spontaneamente dichiarati nell'istanza. Entro tali limiti e ove si renda possibile, tale estinzione comporta anche la definizione delle controversie d'imposta eventualmente connesse.

Art. 2.

1. Le istanze per l'estinzione agevolata di cui al presente decreto sono irrevocabili, non possono contenere riserve e condizioni e debbono essere presentate entro il 31 marzo 1992. Si considerano presentate in tempo utile anche le istanze spedite a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento entro il predetto termine.

2. Le istanze relative alle violazioni di cui all'art. 1, primo comma, debbono essere presentate all'ufficio doganale o all'ufficio tecnico di finanza che ha la gestione del contesto e deve esservi allegata copia dell'ultimo atto dell'Amministrazione finanziaria notificato al richiedente concernente il contesto medesimo.

3. Le istanze relative alle violazioni di cui all'art. 1, secondo comma, debbono essere presentate all'ufficio doganale o all'ufficio tecnico di finanza presso il quale sono state prodotte le dichiarazioni o le denunzie inesatte o incomplete, ovvero competente a ricevere le dichiarazioni o le denunzie omesse, ovvero, in subordine, territorialmente competente in relazione alla sede o alla residenza dell'interessato.

4. Qualora il contribuente intenda avvalersi della facoltà di rateazione di cui al successivo art. 3, quarto comma, deve farne espressa richiesta nell'istanza.

5. Nell'istanza il contribuente deve comunque dichiarare, a termine della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, di non trovarsi nelle ipotesi previste dall'art. 65 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Art. 3.

1. L'ufficio, nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza, comunica al richiedente, con apposito invito a pagamento, l'importo delle penalità e degli eventuali diritti da corrispondere, le modalità di pagamento e l'ufficio competente alla riscossione.

2. L'ammontare delle penalità e dei diritti va determinato:

a) nei casi di cui all'art. 1, primo comma, desumendolo dall'ultimo atto dell'Amministrazione finanziaria concernente il contesto;

b) nei casi di cui all'art. 1, secondo comma, sulla base dei fatti spontaneamente dichiarati dall'interessato.

3. Debbono essere corrisposti non oltre i cinque giorni lavorativi successivi al recapito dell'invito:

a) l'importo dei dazi, dei prelievi e delle altre imposizioni all'importazione ed all'esportazione previste dai regolamenti comunitari;

b) l'importo degli altri tributi di ammontare non superiore a lire cinque milioni;

c) l'importo delle penalità commisurato al 20 per cento del minimo delle sanzioni applicabili.

4. L'importo dei tributi diversi dai dazi, dai prelievi e dalle altre imposizioni all'importazione ed all'esportazione previste dai regolamenti comunitari il cui ammontare superi i cinque milioni di lire può essere suddiviso, sempre che ne sia stata fatta esplicita richiesta nell'istanza, in due rate delle quali la prima, pari al 40% di detto importo, con scadenza al 30 giugno 1992 e la seconda, per la differenza, al 30 settembre 1992.

5. Nei casi di rateazione deve essere prestata, entro il termine di cui al precedente terzo comma, idonea garanzia bancaria od assicurativa a copertura delle somme e dei periodi oggetto di dilazione.

6. In caso di mancata ottemperanza all'invito a pagamento di cui al primo comma o di mancato rispetto dei termini di cui al presente articolo, l'amministrazione procede, stante l'irrevocabilità dell'istanza, alla riscossione coattiva, in unica soluzione, delle somme liquidate nell'invito a pagamento, delle indennità di mora e degli interessi; viene meno altresì il beneficio della compensazione delle spese di lite.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 1992

Il Ministro: FORMICA

92A1101

DECRETO 2 marzo 1992.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Isernia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 1990;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del servizio meccanizzato e dell'accettazione di note redatte su

supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze e il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Il servizio meccanizzato e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico nella conservatoria dei registri immobiliari di Isernia entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 2 marzo 1992

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

92A1084

DECRETO 2 marzo 1992.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Reggio Calabria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 1990;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del servizio meccanizzato e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze e il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Il servizio meccanizzato e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico nella conservatoria dei registri immobiliari di REggio Calabria entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 2 marzo 1992

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

92A1085

DECRETO 5 marzo 1992.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 10 gennaio 1992: ufficio del registro di Macerata, a causa dell'assenza per congedo straordinario per malattia dell'unica cassiera reggente il servizio autonomo di cassa del detto ufficio;

in data 21 gennaio 1992: 1ª, 2ª e 3ª conservatoria dei registri immobiliari di Roma, a causa della totale adesione del personale, in servizio presso i menzionati uffici, ad una assemblea indetta dalle organizzazioni sindacali;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del registro e delle conservatorie dei registri immobiliari sottoindicati è accertato come segue:

IN DATA 10 GENNAIO 1992

Regione Marche:

ufficio del registro di Macerata.

IN DATA 21 GENNAIO 1992

Regione Lazio:

1ª conservatoria dei registri immobiliari di Roma;

2ª conservatoria dei registri immobiliari di Roma;

3ª conservatoria dei registri immobiliari di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 1992

Il Ministro: FORMICA

92A1102

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 febbraio 1992.

Modificazioni al programma di emissioni numismatiche per l'anno 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni o privati italiani o stranieri;

Vista la legge 24 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed il relativo regolamento d'attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 settembre 1979;

Visto il decreto ministeriale n. 404127 del 4 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 9 novembre 1991;

Ritenuta l'opportunità di modificare parzialmente il programma di emissioni numismatiche per l'anno 1992;

Decreta:

Il programma di emissioni numismatiche per l'anno 1992 viene così modificato:

moneta d'argento da L. 500 commemorativa del bicentenario della nascita di Gioacchino Rossini;

moneta d'argento da L. 500 commemorativa del V centenario della morte di Lorenzo il Magnifico;

moneta d'argento da L. 500 celebrativa della XXV Olimpiade di Barcellona;

moneta d'argento da L. 500 a completamento della serie celebrativa del V centenario della Scoperta dell'America;

moneta d'argento da L. 500 dedicata alla «Flora e Fauna da salvare».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1992

Il Ministro: CARLI

92A1081

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 25 febbraio 1992.

Modificazioni al regolamento di esecuzione di alcune norme della legge 2 gennaio 1991, n. 1, concernenti le SIM ed altri intermediari mobiliari. (Deliberazione n. 6003).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Visto l'art. 8, comma 1, lettera *h)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, con il quale si dispone che la Consob adotti con proprio regolamento disposizioni concernenti i rendiconti periodici relativi alla gestione di patrimoni mobiliari;

Visto il proprio regolamento di esecuzione di alcune norme della legge 2 gennaio 1991, n. 1, concernenti le SIM ed altri intermediari autorizzati approvato con delibera n. 5386 del 2 luglio 1991;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al predetto regolamento;

Delibera:

L'art. 25 e gli allegati *E, F* e *G* al regolamento di esecuzione di alcune norme della legge 2 gennaio 1991, n. 1, concernenti le SIM ed altri intermediari autorizzati approvato con delibera n. 5386 del 2 luglio 1991 sono sostituiti da quelli annessi alla presente delibera.

La presente delibera e gli annessi allegati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 25 febbraio 1992

Il Presidente: PAZZI

Art. 25

(Estratto conto e valutazione del patrimonio gestito)

1. L'estratto conto e la valutazione del patrimonio gestito sono redatti secondo lo schema di cui all'allegato *G* del presente regolamento.

2. La determinazione dei prezzi da applicare alle quantità di valori mobiliari in portafoglio ai fini della valutazione del patrimonio è effettuata secondo i seguenti criteri:

a) per i valori mobiliari quotati in borsa, negoziati nel mercato ristretto ovvero nei mercati regolamentati, il prezzo è quello di listino ovvero, per i titoli negoziati con il sistema di contrattazione continua, il prezzo ufficiale dell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento. Nel caso di valori mobiliari negoziati presso più mercati, il prezzo da prendere a riferimento è quello del mercato su cui i titoli risultano maggiormente trattati;

b) per i titoli quotati al «corso secco» il prezzo è espresso al «corso secco» con separata evidenziazione del rateo di interesse maturato;

c) per i valori mobiliari non quotati, il prezzo è determinato con riferimento al minore tra il costo medio ponderato storico — eventualmente aggiornato, secondo il motivato prudente apprezzamento dell'intermediario autorizzato, sulla base di elementi oggettivi (bilancio annuale, offerte pubbliche, ecc.) — e quello corrispondente alle concrete possibilità di realizzo;

d) per i titoli obbligazionari non quotati e per i BOT il prezzo — individuato sulla base del criterio descritto al punto *c)* — è comprensivo dei ratei di interesse maturati;

e) per i valori mobiliari sospesi dal listino in data successiva all'acquisto, l'ultima quotazione può essere rettificata sulla base del minore tra tale prezzo e quello di presunto realizzo, calcolato secondo il motivato e prudente apprezzamento dell'intermediario autorizzato. Trascorso un anno dal provvedimento di sospensione i valori mobiliari in oggetto sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non quotati; analoga valutazione deve essere effettuata per i valori mobiliari sospesi dal listino acquisiti dopo la data di sospensione;

f) per le quote di investimento collettivo il valore è rappresentato dall'ultima quotazione disponibile rilevata l'ultimo giorno di mercato aperto nel periodo di riferimento;

g) per i valori mobiliari esteri il prezzo, individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati, è espresso in lire italiane applicando i relativi cambi rilevati ufficialmente dello stesso giorno di chiusura del rendiconto. Per i casi di titoli espressi in valute diverse da quelle di conto valutario, il controvalore è determinato arbitrando sui cambi accertati in mercati aventi rilevanza e significatività internazionale.

ALLEGATO *E*

SCHEMA DEL PROSPETTO RIASSUNTIVO

SOCIETÁ DENOMINAZIONE SEDE CAPITALE ECC.

CLIENTE .... CODICE 000000 DATA RENDICONTO 00/00

Dati informativi generali di cui ai punti:

1) Limiti relativi alla composizione del patrimonio.
2) Limiti relativi alla compravendita titoli propri e del gruppo.
3) Limiti relativi alla negoziazione in proprio.
4) Regime fiscale.
5) Altri.

Patrimonio iniziale al .... (dati al trimestre precedente)	Lit.	....	
Conferimenti (nel trimestre)	»	....	
Prelievi (nel trimestre)	»	....	
Totale patrimonio a disposizione (nel trimestre)	»	....	(A)
Portafoglio titoli (cfr. all. estratto conto titoli - Schema «G3»)	»	....	
Interessi su c/c (cfr. all. estratto conto lire - Schema «F1»)	»	....	
Saldo liquido su c/c (cfr. all'estratto conto lire - Schema «F1»)	»	....	
Totale patrimonio finale (nel trimestre)	»	....	(B)
Risultato di gestione (del trimestre)	»	....	(R) = BA

Risultato di gestione (valore cumulato dall'inizio dell'anno, ovvero dalla data contratto se successiva)	Lit.	....
Operazioni da regolare (cfr. all. estratto conto titoli operazioni da regolare - Schema «G2»)	»	....
Saldo impegnato (cfr. all. estratto conto lire operazioni da regolare - Schema «F2»)	»	....
Commissioni (per negoziazione) (*)	»	....
Commissioni (per gestione) (**)	»	....

(*) Vanno evidenziate le sole commissioni totalmente pagate (ivi comprese quelle a titolo di raccolta di ordini) ad altro intermediario ovvero alla propria struttura separata di negoziazione per l'esecuzione delle operazioni.

(**) Vanno evidenziate le commissioni totalmente incassate dall'intermediario per l'esecuzione del servizio di gestione, evidenziando separatamente l'ammontare di quelle eventualmente correlate alle operazioni effettuate.

Indicazione del periodo entro il quale inviare reclamo scritto gg.
Titoli depositati presso (indicare le categorie di depositari)
Liquidi depositati presso

ALLEGATO *F*

SCHEMA DELL'ESTRATTO CONTO DEI MOVIMENTI LIRE

1. Nell'estratto conto dei movimenti lire sono in ogni caso riportate le seguenti informazioni:

a) nell'allegato schema «F1»;
- le singole operazioni effettuate individuate con specifica causale dedotta da apposita legenda;
- la valuta attribuita ad ogni singola operazione;
- il saldo dare o avere dell'operazione.

b) nell'allegato schema «F2» le singole operazioni effettuate, ma non ancora regolate;

c) nell'allegato schema «F3»;
- i saldi complessivi derivanti dalla somma algebrica delle operazioni aventi pari valuta;
- il tasso creditore a favore del cliente gestito ovvero il tasso debitore applicato per gli eventuali saldi per valuta dare del cliente e le eventuali variazioni avvenute nel periodo di riferimento;
- gli interessi accreditati e/o addebitati nel periodo.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEGLI SCHEMI «F1» E «F2»

* I codici delle causali delle operazioni sono esplicitati in apposita legenda esplicativa di cui si fornisce uno schema esemplificativo.
* Il controvalore in lire rappresenta il costo od il ricavo totale dell'operazione comprensivo dei bolli e/o commissioni e/o imposte.
* Non sono ammesse compensazioni tra operazioni di segno opposto.
* Gli storni sono esplicitamente indicati.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA «F3»

* Il primo saldo per valuta rappresenta il saldo riveniente dal periodo precedente; i successivi sono rappresentati dalla somma algebrica delle operazioni aventi pari valuta.
* I giorni sono dati dalla differenza tra due valute differenti e consecutive.
* È espressamente indicato il tasso creditore a favore del cliente gestito e l'eventuale tasso debitore a suo carico.

ESTRATTO CONTO DEI MOVIMENTI LIRE
SCHEMA «F1»

SOCIETÁ	CLIENTE	CODICE 00000000	DATA RENDICONTO 00/00/00

DATA OPERAZIONE	CAUSALE	VALUTA	DARE	AVERE

SCHEMA «F2»

OPERAZIONI DA REGOLARE

DATA OPERAZIONE	CAUSALE	VALUTA	DARE	AVERE

LEGENDA (esemplificativa)
Compra titoli termine/contanti
Vendita titoli termine/contanti
Rimborso titoli
Dividendi su titoli
Interessi
Premi
Diritti
Cedole
Prelievi
Conferimenti
Commissioni di gestione

SCHEMA «F3»

DATA VALUTA (raggruppa tutte le operazioni di pari valuta)	SOMMATORIA		GIORNI	TASSO	NUM. DARE	NUM AVERE
	dare	avere				

ALLEGATO G

SCHEMA DELL'ESTRATTO CONTO
E DELLA VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO GESTITO

Nell'estratto conto e valutazione del patrimonio gestito sono riportate le seguenti informazioni:

a) nell'allegato schema «G1» la movimentazione del portafoglio gestito nel periodo di riferimento con esclusione delle operazioni concluse alla stessa data ma non ancora regolate;

b) nell'allegato schema «G2» le operazioni concluse alla data del rendiconto ma non ancora regolate;

c) nell'allegato schema «G3» la valutazione del portafoglio gestito come risultante alla fine del periodo di riferimento a seguito delle suddette movimentazioni con esclusione delle operazioni concluse ma non ancora regolate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA «G1».

* il prospetto è compilato per ogni singolo valore mobiliare in portafoglio al cliente alla data di chiusura del periodo precedente e riporta:

a) la consistenza iniziale di ogni valore mobiliare in portafoglio alla data di chiusura del periodo precedente, le singole movimentazioni di acquisto e di vendita effettuate nel periodo considerato con esclusione delle operazioni effettuate ma ancora da regolare alla data di chiusura del rendiconto, le operazioni accessorie (vendita e acquisto diritti, premi, ecc.) ed il saldo finale risultante da tutti i movimenti effettuati nel periodo;

b) per i valori mobiliari acquisiti nel periodo in corso e non in portafoglio al periodo precedente, le singole movimentazioni di acquisto e di vendita effettuate nel periodo considerato con esclusione delle operazioni effettuate ma ancora da regolare alla data di chiusura del rendiconto, le operazioni accessorie (vendita e acquisto diritti, premi ecc.) ed il saldo finale risultante da tutti i movimenti effettuati nel periodo;

* la data operazione è riferita al giorno in cui viene eseguita l'operazione; la data registrazione coincide con la data valuta riportata nell'estratto conto lire di cui allo schema «F1»;

* le causali delle singole operazioni realizzate sono esplicitate in un'apposita legenda, di cui si fornisce uno schema esemplificativo che preveda i codici delle operazioni possibili;

* per le operazioni in conflitto di interesse e per le operazioni che necessitano di specifica autorizzazione da parte del cliente, tenuto conto del disposto degli articoli 4, 33, comma 2, e 34, comma 3, del regolamento disciplinante l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare di cui all'art. 9, comma 6, lettera *b)*, della legge, sono fornite le informazioni inserite nel facsimile di legenda di seguito riportato ed è espressamente indicata la data dell'autorizzazione all'operazione da parte del cliente;

* la colonna «vantaggio fuori borsa» è attivata per le operazioni eseguite per conto del cliente fuori dei mercati regolamentati, ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 11, comma 2, della legge, e indica la differenza tra prezzo pagato e prezzo ufficialmente rilevato sul mercato al momento dell'esecuzione dell'ordine;

* il rateo si riferisce alla quota di interessi da sommare ai titoli che quotano «corso secco»;

* la divisa ed il cambio sono utilizzati per operazioni espresse in valuta estera;

* il costo medio ponderato è calcolato tenendo conto di ogni singola operazione di acquisto effettuata il cui controvalore è comprensivo dei bolli e delle commissioni di intermediazione, sulla base del valore ponderato precedente del portafoglio.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA «G2»:

* per la compilazione dello schema «G2» relativo alle operazioni effettuate e non regolate valgono le indicazioni fornite per lo schema allegato «G1».

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA «G3»

* ai fini della valutazione del patrimonio, ai saldi finali delle singole posizioni in valori mobiliari come risultanti dallo schema «G1» sono applicati i criteri di valutazione definiti all'art. 25 del presente regolamento

Operazioni «pronti contro termine»

* Le operazioni «pronti contro termine» effettuate nel periodo di riferimento sono evidenziate nello schema «G1» come di seguito indicato:

- l'operazione a pronti viene evidenziata indicando nella colonna «denominazione titolo» la connessa operazione a termine;
- l'operazione a termine viene evidenziata indicando nella colonna «denominazione titolo» la connessa operazione a pronti;

* le operazioni «pronti contro termine» in essere alla data di chiusura del rendiconto sono evidenziate come di seguito indicato:

- l'operazione a pronti viene evidenziata nello schema «G1» indicando nella colonna «denominazione titolo» la connessa operazione a termine;
- l'operazione a termine viene evidenziata nello schema «G2» indicando nella colonna «denominazione titolo» la connessa operazione a pronti;
- nello schema «G3» a fronte di ogni singola operazione la colonna «denominazione titolo» indicherà l'operazione «pronti contro termine» relativa al singolo titolo, la colonna «quantità finale» indicherà la quantità oggetto del contratto, la colonna «valore unitario» riporterà il costo di acquisto a pronti dei titoli e la colonna «ratei» indicherà i ratei di interesse maturati alla data di chiusura del rendiconto. Il valore indicato nella colonna «valore globale» sarà dato da «quantità finale per valore unitario più ratei».

Operazioni in conflitto di interesse e da autorizzare

Legenda:

a) acquisto di valori mobiliari emessi dall'intermediario in eccesso rispetto ai limiti contrattuali ovvero stabili dalla Consob;

b) acquisto di valori mobiliari emessi da soggetti collegati all'intermediario da rapporti di gruppo in eccesso rispetto ai limiti contrattuali ovvero stabili dalla Consob;

c) acquisto o sottoscrizione di valori mobiliari collocati dall'intermediario;

d) acquisto o sottoscrizione di valori mobiliari collocati da soggetti collegati all'intermediario;

e) acquisto o vendita di valori mobiliari emessi dall'intermediarioautorizzato in ipotesi di operazioni sul capitale concernenti i suddetti valori mobiliari;

f) acquisto o vendita di valori mobiliari emessi da soggetti collegati all'intermediario autorizzato in ipotesi di operazioni sul capitale concernenti i suddetti valori mobiliari;

g) acquisto o vendita di valori mobiliari emessi dall'intermediarioautorizzato in ipotesi di operazioni di fusione concernenti i suddetti valori mobiliari;

h) acquisto o vendita di valori mobiliari emessi da soggetti collegati all'intermediario autorizzato in ipotesi di operazioni di fusione concernenti i suddetti valori mobiliari,

i) acquisto o vendita di valori mobiliari emessi dall'intermediarioautorizzato in ipotesi di operazioni di scissione concernenti i suddetti valori mobiliari;

l) acquisto o vendita di valori mobiliari emessi da soggetti collegati all'intermediario autorizzato in ipotesi di operazioni di scissione concernenti i suddetti valori mobiliari;

m) acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di valori mobiliari emessi dall'intermediario autorizzato in ipotesi di operazioni di offerta (pubblica) di acquisto, di sottoscrizione, di vendita o di scambio concernenti i suddetti valori mobiliari;

n) acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di valori mobiliari emessi da soggetti collegati all'intermediario autorizzato in ipotesi di offerta (pubblica) di acquisto, di sottoscrizione, di vendita o di scambio concernenti i suddetti valori mobiliari;

o) acquisto di diritti di opzione ovvero esercizio di diritti di prelazione sui valori mobiliari di cui ai precedenti punti *e)* ed *f)*;

p) acquisto o sottoscrizione di valori mobiliari non negoziati su mercati regolamentati.

SCHEMA «G1»

CLIENTE						CODICE						DATA RENDICONTO		
Data reg.	Data op.	Denom. tit.	Caus.	Ipotesi Confl/ autoriz.	MKT	QNT ACQ/VEN	Prezzo unit.	Rateo	Cambio e divisa	Prezzo glob.	Commis. e bolli	Imposte	Vant. F. B.	Costo medio pond.

SCHEMA «G2»
OPERAZIONI DA REGOLARE

CLIENTE						CODICE						DATA RENDICONTO		
Data reg.	Data op.	Denom. tit.	Caus.	Ipotesi Confl/ autoriz.	MKT	QNT ACQ/VEN	Prezzo unit.	Rateo	Cambio e divisa	Prezzo glob.	Commis. e bolli	Imposte	Vant. F. B.	Costo medio pond.

LEGENDA (esemplificativa)

COMPRA	TITOLI TERMINE CONTANTI
VENDITA	TITOLI TERMINE CONTANTI
RIMBORSO	TITOLI
PREMI	
DIRITTI	

SCHEMA «G3»

CLIENTE			CODICE		DATA RENDICONTO	
Denominazione titolo	Quantità finale	Costo medio ponderato unitario	Valore unitario art. 25	Ratei	Cambio divisa	Valore globale (*)
Saldo Totale (somma valore globale)						

(*) Il valore globale è dato da «quantità finale per valore unitario». Per i valori mobiliari esteri il valore globale è dato da «quantità finale per valore unitario (in valuta) per cambio». Per i valori mobiliari quotati al «corso secco» il valore globale è dato da «quantità finale per valore unitario più ratei».

92A1053

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

DECRETO RETTORALE 8 gennaio 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio di corso di laurea in scienze politiche e dal consiglio della facoltà di giurisprudenza nelle adunanze tenutesi ambedue in data 11 aprile 1991;

Viste le deliberazioni favorevoli adottate dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico della medesima Università degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi ambedue in data 30 aprile 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica di statuto proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del citato testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 30 ottobre 1991;

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 della citata legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con il decreto indicato nelle premesse e successivamente modificato ed integrato, è ulteriormente modificato come appresso:

«Art. 19, relativo al corso di laurea in scienze politiche, all'elenco degli insegnamenti a scelta dello studente (complementari) viene aggiunto il seguente:

Indirizzo politico-amministrativo:

32) storia delle istituzioni parlamentari.

Indirizzo politico-sociale:

32) storia delle istituzioni parlamentari.

Indirizzo politico-internazionale:

28) storia delle istituzioni parlamentari».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Camerino, 8 gennaio 1992

Il rettore: GIANNELLA

92A1071

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 1992 ed avviso di rettifica in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 1992), **coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 1992, n. 217** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire il decreto (art. 1), contiene anche altre disposizioni (articoli 2 e 3) il cui testo è riportato in appendice.

Capo I

AUMENTO DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA DI STATO, ALL'ARMA DEI CARABINIERI E AL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA.

Art. 1.
Polizia di Stato

1. Gli organici dei ruoli del personale della Polizia di Stato sono aumentati complessivamente, a decorrere dal 1993, di tremilasettecentonovantanove unità così ripartite: sessanta vice commissari, diciannove medici, duecento vice ispettori, novecentoventi vice sovrintendenti, duemilaseicento agenti. Conseguentementela tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come da ultimo sostituita a norma del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359 *(a)*, è sostituita dalla tabella *A* allegata al presente decreto; la dotazione organica nelle qualifiche di medico e medico principale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come modificata dal decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359 *(b)*, è aumentata di diciannove unità.

2. La copertura dei posti risultanti dall'ampliamento degli organici di cui al comma 1 avverrà negli anni 1993-1994 secondo contingenti non superiori a quelli indicati nella tabella *B*.

3. I posti portati in aumento alle dotazioni organiche delle qualifiche di vice sovrintendente per gli anni 1993 e 1994 sono conferiti, unitamente a quelli che si renderanno disponibili in ciascuno degli anni precedenti, secondo la normativa vigente e con le decorrenze dalla stessa previste.

4. Per i posti di allievo agente da conferire fino al 31 dicembre 1994, l'amministrazione ha facoltà di utilizzare la graduatoria dell'arruolamentostraordinario per l'assunzione di novecentosessanta unità, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 21 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 52 del 3 luglio 1990, conferendo i posti ai candidati idonei secondo l'ordine della stessa.

5. Per assicurare la copertura delle vacanze nella dotazione organica della qualifica di vice ispettore, l'Amministrazione ha facoltà di utilizzare la graduatoria degli idonei al concorso a quattrocento posti di vice ispettore indetto con decreto del Ministro dell'interno del 4 settembre 1987, successivamente elevati a milleduecento con decreto del Ministro dell'interno del 1° luglio 1989, *facendo decorrere la nomina, a tutti gli effetti, dalla data di inizio del corso da espletarsi a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336 (c). Allo stesso fine l'Amministrazione può, fino a completamento della copertura dei novecento posti di vice ispettore, di cui al concorso bandito con decreto del Ministro dell'interno del 3 luglio 1991, eventualmente disponibili dopo l'espletamento del concorso, utilizzare la graduatoria degli idonei al concorso pubblico a seicento posti bandito con decreto del Ministro dell'interno del 18 dicembre 1986. Per questo ultimo contingente di personale, restano ferme le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402 (d).*

6. Per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e per l'ammissione alle relative prove d'esame ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, continuano ad osservarsi le modalità stabilite dall'articolo 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359 *(e)*.

7. *Nei confronti del personale comunque nominato nelle qualifiche iniziali dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, l'assegnazione alla sede è disposta a norma dell'articolo 55, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (a).*

8. La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo è valutata in lire 51.124 milioni per l'anno 1993, in lire 91.768 milioni per l'anno 1994 ed in lire 130.633 milioni a decorrere dall'anno 1995.

(a) Il D.P.R. n. 335/1982 reca: «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia». Si trascrive il testo del relativo art. 55, ultimo comma: «La destinazione del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato è disposta dal capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza».

(b) Il D.P.R. n. 338/1982 reca: «Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato». Si trascrive il testo della relativa tabella *A*, come riportata nel decreto:

«TABELLA *A*

Ruoli dei direttivi medici

Medico . . . . Medico principale	n.	167
Medico capo	»	83

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e di funzione	Funzioni
C	Dirigente generale medico	1	Ispettore generale capo
D	Dirigente superiore medico	3	Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, dirigente di servizio sanitario
E	Primo dirigente medico	25	Direttore di divisione, vice consigliere ministeriale, dirigente di servizio sanitario periferico».

(c) Il testo dell'art. 14 del D.P.R. n. 336/1982 (Inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia) è il seguente·

«Art. 14 *(Corso di aggiornamento)*. — I marescialli, dopo l'inquadramento nel ruolo degli ispettori a norma degli articoli precedenti, devono frequentare presso una scuola di polizia un corso di aggiornamento della durata di due mesi, secondo turni fissati con decreto del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

Le modalità di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno».

(d) Il testo dell'art. 6 del D.L. n. 325/1987 (Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) è il seguente:

«Art. 6 *(Corsi per la nomina a vice ispettore di polizia)*. — 1. I vincitori dei concorsi per allievo ispettore frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata di dodici mesi, articolato in due cicli rispettivamente di otto mesi e quattro mesi.

2. Il primo ciclo è preordinato alla loro formazione tecnico-professionaledi agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa.

3. Durante tale ciclo essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento dell'idoneità a servizi che richiedono particolare qualificazione.

4. Gli allievi vice ispettori che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia con riferimento alle funzioni del ruolo ed abbiano superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine ciclo sono nominati vice ispettori in prova.

5. Gli allievi vice ispettori durante il primo ciclo non possono essere impiegati in servizi di polizia; i vice ispettori in prova sono assegnati, sulla base dei risultati della selezione attitudinale, ai servizi di istituto per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi, al termine del quale sono nominati in ruolo secondo la graduatoria finale del primo ciclo.

6. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova può essere ripetuto solo una volta. I vice ispettori di polizia in prova hanno la qualità di agente di pubbica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

7. Il secondo ciclo del corso deve essere effettuato entro il quadriennio dalla conclusione del primo ciclo».

(e) Il D.L. n. 276/1990 reca: «Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria». Si trascrive il testo dei primi quattro commi del relativo art. 5:

«1. L'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e l'ammissione alle prove d'esame ed agli accertamenti psicofisici ed attitudinali possono essere preceduti da una prova preliminare a carattere generale mediante idonei test. Detta prova non esclude l'ulteriore accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali secondo le disposizioni vigenti.

2. Il superamento della prova preliminare di cui al comma 1 costituisce requisito essenziale di partecipazione al concorso. L'esclusione dal concorso per mancato superamento della prova preliminare o per difetto di uno o più degli altri requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro dell'interno.

3. La prova preliminare di cui al comma 1 può essere effettuata in giorni e luoghi diversi, per contingenti predeterminati di candidati, con l'istituzione di una o più commissioni. Le modalità della prova preliminare, la composizione e nomina delle commissioni tecniche e i criteri per la verifica dei risultati, anche a mezzo di idonea strumentazione automatica, sono stabiliti con apposito regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno.

4. Nei concorsi per titoli ed esami previsti dalle vigenti disposizioni relative all'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, la valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei candidati che abbiano superato le prove d'esame salvo che il possesso del titolo sia richiesto come requisito di ammissione al concorso».

Art. 2.

Arma dei carabinieri

1. Gli organici degli ufficiali, dei sottufficiali e degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri sono incrementati complessivamente di quattromiladuecentododici unità, ripartite come segue:

ufficiali	481
sottufficiali	3.231
carabinieri	500

2. Gli incrementi di organico degli ufficiali sono realizzati secondo le modalità indicate nella tabella *B*-bis allegata al presente decreto che sostituisce il quadro II della tabella n. 1 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni *(a)*.

3. Gli incrementi di organico dei sottufficiali, appuntati e carabinieri sono realizzati nel triennio 1992-1994 a decorrere dal 1° gennaio 1992, secondo le progressioni indicate nelle tabelle *C* e *D* allegate al presente decreto. Conseguentemente, gli organici dei sottufficiali, appuntati e carabinieri sono stabiliti come segue:

a) sottufficiali . . . . n. 29.531
b) appuntati e carabinieri . . . . » 68.050

4. La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo è valutata in lire 18.171 milioni per l'anno 1992, in lire 70.554 milioni per l'anno 1993, in lire 120.753 milioni per l'anno 1994, in lire 157.000 milioni per l'anno 1995 ed in lire 161.282 milioni a decorrere dall'anno 1996.

(a) La legge n. 1137/1955 reca norme sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Art. 3.

Corpo della guardia di finanza

1. Gli organici degli ufficiali del ruolo normale, dei sottufficiali, degli appuntati e dei finanzieri del Corpo della guardia di finanza, quali risultano dalla tabelle 2 e 5 allegate alla legge 25 maggio 1989, n. 190, come modificate dall'articolo 13 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359 ***(a)***, sono aumentati complessivamente di duemilacentotrentaquattro unità, ripartite come segue:

a) ufficiali 223
b) sottufficiali 1.539
c) appuntati e finanzieri 372

2. Gli organici degli ufficiali del ruolo normale, dei sottufficiali, appuntati e finanzieri sono, rispettivamente, stabiliti in conformità alle tabelle *E* e *F* allegate al presente decreto. Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti sono realizzati in due anni, a decorrere dal 1° gennaio 1993, secondo le progressioni indicate nelle tabelle *G* ed *H* allegate al presente decreto, che sostituiscono, rispettivamente, le tabelle 3 e 5 allegate alla legge 25 maggio 1989, n. 190, come modificate dal decreto-legge n. 276 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1990 ***(a)***.

3. Le promozioni di cui alla tabella 2 allegata alla legge 25 maggio 1989, n. 190, come modificata dal decreto-legge n. 276 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1990 ***(a)***, sono aumentate secondo quanto indicato nella tabella I allegata al presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le promozioni annuali al grado di maggiore previste dalla citata tabella 2 sono pari a cinquantuno unità.

4. La tabella 4 allegata alla legge 25 maggio 1989, n. 190, come modificata dal decreto-legge n. 276 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1990 ***(a)***, è sostituita dalla tabella *L* allegata al presente decreto.

5. A decorrere dal 1° gennaio 1992, nella tabella 2 ***(a)***, di cui al comma 3, le parole: «Un quarto dei generali di brigata non ancora valutati» e «Un quinto dei colonnelli non ancora valutati» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: «Un quinto dei generali di brigata non ancora valutati» e «Un sesto dei colonnelli non ancora valutati».

6. Per effetto delle modifiche riportate nel presente articolo, la tabella 2 allegata alla legge 25 maggio 1989, n. 190, così come modificata dall'articolo 13 della citata legge 30 novembre 1990, n. 359 ***(a)***, è sostituita dalla tabella *M* allegata al presente decreto.

7. Per fare fronte agli aumenti organici degli ufficiali del ruolo normale, previsti dalla tabella *G* allegata al presente decreto, il Corpo della guardia di finanza, per il reclutamento di sottotenenti in servizio permanente effettivo, è autorizzato a indire concorsi straordinari, per titoli ed esami, riservati agli ufficiali di complemento, di età non superiore a trenta anni, che:

a) abbiano prestato o stiano prestando servizio di prima nomina nella guardia di finanza;

b) siano riconosciuti meritevoli di parteciparvi per qualità morali, di carattere e per precedenti disciplinari;

c) non si trovino nella condizione di inidonei all'avanzamento nel congedo.

8. I concorsi di cui al comma 7 sono indetti con decreto del Ministro delle finanze, senza elevazione dei limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi e con l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 4, commi 3, 4, 5, 7, 8, 10 e 11, della legge 28 giugno 1986, n. 338 ***(b)***, concernente i concorsi straordinari di cui alla lettera *a)* del comma 1 dello stesso articolo 4 ***(b)***.

9. Il Ministro delle finanze è autorizzato, per il reclutamento di sette capitani del ruolo speciale istituito con legge 25 maggio 1989, n. 190 ***(a)***, a bandire un concorso, per titoli, riservato agli ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica militare in possesso dei seguenti requisiti:

a) prestino o abbiano prestato servizio nel Corpo della guardia di finanza, in posizione di richiamo;

b) siano in possesso dei requisiti prescritti per il pilotaggio degli aeromobili militari in dotazione al Corpo della guardia di finanza;

c) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali, di carattere e per precedenti disciplinari.

10. Le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 9 saranno determinate con decreto del Ministro delle finanze; i vincitori saranno nominati capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale con decorrenza dalla data successiva a quella di approvazione della graduatoria del concorso stesso e saranno iscritti nel relativo ruolo secondo l'ordine ottenuto nella predetta graduatoria.

11. La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo è valutata in lire 26.553 milioni per l'anno 1993, in lire 59.174 milioni per l'anno 1994, in lire 77.939 milioni per l'anno 1995 ed in lire 81.620 milioni a decorrere dall'anno 1996.

(a) La legge n. 190/1989 reca: «Disposizioni sulla revisione dei ruoli degli ufficiali, sull'incremento degli organici e sull'impiego della Guardia di finanza, nonché sulla durata in carica del comandante in seconda del Corpo e sulla vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio». Le modifiche apportate dal comma 5 del presente decreto alla tabella 2 annessa alla predetta legge sono state inserite nella tabella *M* allegata al decreto qui pubblicato, sostitutiva di detta tabella 2.

(b) La legge n. 338/1986 reca: «Incremento degli organici degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo della guardia di finanza». Si trascrive il testo del relativo art. 4, limitatamente ai commi richiamati nel presente articolo:

«Art. 4. — 1 e 2. *Omissis*.

3. I candidati al concorso per sottotenenti sono sottoposti all'accertamento dell'attitudine fisico-psichica al servizio incondizionato nella guardia di finanza. Gli aspiranti al concorso per vicebrigadieri che siano riconosciuti non meritevoli di parteciparvi per qualità fisiche, morali culturali e di carattere possono, in qualsiasi momento, essere esclusi dal concorso con provvedimento del comandante generale della Guardia di finanza

4. I titoli da valutare per i concorsi di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) titoli riferentisi alle qualità professionali e militari;

b) titolo di studio;

c) eventuali riconoscimenti al valor militare o civile, attestati di pubbliche benemerenze al valore o al merito civile, distintivo di mutilato o ferito in servizio, encomi solenni e semplici per merito di servizio.

5. Gli esami di concorso per il reclutamento dei sottotenenti consistono in una prova orale in materia di legislazione tributaria e servizio del Corpo nei limiti del programma che verrà indicato nel bando di concorso.

6. *(Omissis).*

7. La composizione della commissione giudicatrice, i punteggi da attribuire ai titoli ed alle prove d'esame e le modalità di formazione della graduatoria sono stabiliti nel bando di concorso. Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Ministro delle finanze per i concorsi di cui alla lettera *a)* del comma 1 e con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza per quelli della lettera *b)* dello stesso comma 1.

8. I posti risultati non coperti in uno dei concorsi indicati nelle lettere *a)* e *b)* del comma 1 potranno essere portati in aumento dei posti messi a concorso nell'anno successivo.

9. *(Omissis).*

10. I vincitori dei concorsi saranno, rispettivamente, nominati:

a) sottotenente in servizio permanente effettivo nell'ordine di graduatoria finale del concorso, con decorrenza da data successiva a quella di approvazione della graduatoria finale stessa, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale, nello stesso anno solare, sono nominati ufficiali i provenienti dal corso di cui all'art 2, numeri 1) e 2), della legge 29 maggio 1967, n. 371;

b) i vicebrigadieri in servizio continuativo nell'ordine di graduatoria finale del concorso, con decorrenza da data successiva a quella di approvazione della graduatoria finale stessa, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono stati nominati sottufficiali, nello stesso anno solare, gli appuntati ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 dicembre 1975, n. 627.

11. Con decreto del Ministro delle finanze saranno determinate le modalità per la partecipazione, degli ufficiali e sottufficiali di cui al precedente comma 10, a corsi straordinari di preparazione e aggiornamento».

Art. 4.

Aumento dell'organico del personale addetto a compiti amministrativo-contabili di supporto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e ai servizi connessi alla lotta alla criminalità.

1. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 36, comma primo, numero 6), punto V), della legge 1° aprile 1981, n. 121 *(a)*, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359 *(b)*, per le specifiche esigenze degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonché dei servizi comunque connessi alla lotta alla criminalità, le dotazioni organiche dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno sono aumentate, nel biennio 1993-1994, per ciascun profilo e qualifica, nella misura e secondo la progressione annuale fissata nella allegata tabella *N*.

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 14-*bis* del citato decreto-legge n. 276 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1990 *(b)*, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e a partire dagli incrementi di organico in esso previsti, l'aliquota del 15 per cento indicata nel comma 3 del medesimo articolo è fissata al 25 per cento.

3. Alla copertura dei posti portati in aumento in applicazione del comma 1, si provvede, fino al limite del 50 per cento dell'incremento di organico, mediante utilizzazione delle graduatorie dei concorsi espletati nel triennio precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto e in corso di espletamento alla stessa data. Alla copertura dei rimanenti posti e di quelli eventualmente non coperti con le modalità e procedure suindicate e con quelle stabilite dal comma 2, si provvede mediante pubblico concorso anche con le modalità indicate dall'articolo 103, comma secondo, dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 *(a)*.

4. La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo è valutata in lire 15.243 milioni per l'anno 1993 ed in lire 27.284 milioni a decorrere dall'anno 1994.

(a) L'art. 36 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) delega il Governo della Repubblica ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, da armonizzarsi, con gli opportuni adattamenti, alle previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi indicati nell'articolo.

Si riporta il testo dei primi due commi dell'art. 103 della medesima legge:

«Per esigenze di carattere amministrativo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nelle more della revisione degli organici di cui all'art. 40, gli organici dell'Amministrazione civile dell'interno sono aumentati di 1.200 posti per gli impiegati della carriera esecutiva del ruolo degli uffici copia, di 1.100 posti del ruolo di archivio, di 650 posti della carriera di concetto amministrativa e di 50 posti della carriera direttiva amministrativa per un totale di tremila unità. Per la copertura dei posti suddetti si provvederà con i seguenti criteri:

per la copertura dei posti della carriera di concetto amministrativa e direttiva amministrativa saranno utilizzate integralmente le graduatorie degli idonei nei concorsi pubblici espletati nel 1979, nel 1980 o in corso di espletamento all'entrata in vigore della presente legge per l'accesso alle anzidette carriere;

per la copertura dei posti della carriera esecutiva del ruolo degli uffici copia e del ruolo di archivio saranno utilizzate fino al 50 per cento dei posti disponibili le graduatorie degli idonei nei concorsi pubblici espletati nel 1979 e nel 1980 o in corso di espletamento all'entrata in vigore della presente legge per l'accesso alle anzidette carriere.

Per la copertura dei rimanenti posti e di quelli eventualmente non coperti dagli idonei il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire pubblici concorsi da espletarsi secondo i termini di cui all'art 102 ed a fissarne le prove d'esame e le modalità ad esse relative, anche in deroga alle vigenti disposizioni».

(b) Il testo dell'art. 14-*bis* del D.L. n. 276/1990 (Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria), aggiunto dalla legge di conversione, è il seguente:

Art. 14-*bis*. — 1. A decorrere dal 1992, per le esigenze di supporto degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nonché dei servizi, comunque connessi alla lotta alla criminalità, le dotazioni organiche dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno di cui alla tabella II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e successive integrazioni e modificazioni, sono incrementate nella misura rispettivamente indicata, per ciascun profilo e qualifica, nella tabella *C* allegata al presente decreto.

2. Alla copertura dei posti portati in aumento nelle tabelle organiche di cui al comma 1 deve contestualmente corrispondere la restituzione ai compiti d'istituto del personale della Polizia di Stato, che attualmente esplica le mansioni di cui alla allegata tabella *C*.

3. Alla copertura dei posti portati in aumento nelle tabelle organiche di cui al comma 1 si provvede con le modalità previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 1982, e relative norme di esecuzione, riservando il 15 per cento dell'incremento di organico al personale dei ruoli della Polizia di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che sia in possesso di almeno trenta anni di anzianità nei ruoli di appartenenza e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 45, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.

4. Dopo la prima applicazione della legge di conversione del presente decreto la riserva di cui al comma 3, nelle stesse misure e con le medesime modalità, si applica ai fini della copertura delle vacanze ordinarie negli stessi profili e qualifiche.

5. Alle spese previste nel presente articolo si provvede, con il concerto del Ministro del tesoro, nei limiti dello stanziamento contenuto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 utilizzando l'accantonamento «Riforma della dirigenza statale», mediante corrispondente riduzione di L. 15.330.208.000 sullo stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991».

Il D.P.R. n. 340/1982 (soprarichiamato) reca: «Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno».

La tabella II annessa al decreto riporta le dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non dirigenziale. Si trascrive il testo dei primi due commi del relativo art. 45:

«Il personale appartenente ai soppressi ruoli civili della pubblica sicurezza e ai disciolti Corpi di polizia femminile e delle guardie di pubblica sicurezza, che, all'entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121, espletava attività amministrativa, contabile e patrimoniale, può chiedere, con domanda da presentarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il passaggio nelle qualifiche non dirigenziali previste dal medesimo decreto secondo la corrispondenza delle attribuzioni e delle mansioni effettivamente svolte.

L'inquadramento nelle qualifiche di corrispondente professionalità è disposto, previo accertamento dell'attività svolta e su parere favorevole del consiglio di amministrazione, dopo che il richiedente abbia superato una prova pratica inerente alla qualifica cui aspira. A tale personale è attribuito il trattamento economico in godimento, se più favorevole».

Per consultare la tabella *C* allegata al D.L. n. 276/1990 si veda il testo di detto decreto, coordinato con la legge di conversione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 21 dicembre 1990.

Art. 4-*bis*.

Modificazioni all'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121

1. *All'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni* **(a)**, *sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:*

a) *al comma ventiduesimo, dopo le parole: «del ruolo dei commissari», sono inserite le seguenti: «ed equiparati della Polizia di Stato»;*

b) *al comma ventitreesimo, dopo le parole: «del ruolo dei commissari», sono inserite le seguenti: «ed equiparati della Polizia di Stato».*

(a) L'art. 43 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), come modificato dall'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 675, dagli articoli 20 e 58 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dal presente articolo, è così formulato:

«Art. 43 *(Trattamento economico)*. — Il trattamento economico del personale della Polizia di Stato, esclusi i dirigenti, è stabilito sulla base di accordi di cui all'art. 95, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ferma restando la necessità di approvazione per legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato.

Gli accordi sono triennali

Il trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia è costituito dallo stipendio del livello retributivo e da una indennità pensionabile, determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti, nonché alla responsabiità e al rischio connessi al servizio.

Alle trattative per la determinazione del trattamento economico di cui al comma precedente partecipano i sindacati di polizia nei modi e nelle forme previsti dall'art. 95.

Vanno previsti, oltre all'iniziale, più classi di stipendio, in maniera che la progressione economica sia sganciata dalla progressione di carriera.

L'indennità di cui al terzo comma assorbe l'assegno personale di funzione previsto dall'art. 143 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Ai fini degli inquadramenti di cui all'art. 36, le qualifiche dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia sono distribuite nei livelli retributivi di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, o in quelli corrispondenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, come segue:

a) IV livello: agente, agente seconda qualifica, assistente di prima, assistente di seconda;

b) V livello: assistente di terza, sovrintendente di prima, sovrintendente di seconda, sovrintendente di terza;

c) VI livello: sovrintendente di quarta, ispettore di prima, ispettore di seconda;

d) VI livello-*bis:* ispettore di terza; a detta qualifica del ruolo degli ispettori è attribuito il livello di stipendio di cui al VI livello, aumentato del 50 per cento dell'incremento previsto per il VII livello;

e) VII livello: ispettore di quarta; prime due qualifiche del ruolo direttivo;

f) VIII livello: terza qualifica del ruolo direttivo;

g) VIII livello-*bis:* qualifica apicale del ruolo direttivo; a detta qualifica del ruolo direttivo è attribuito il livello di stipendio previsto dal secondo comma dell'art. 137 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Nella qualifica apicale del ruolo direttivo sono inquadrati gli appartenenti alla terza qualifica con 4 anni di anzianità di qualifica.

Ai marescialli maggiori carica speciale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è attribuito il trattamento economico previsto per il personale di cui al VI livello-*bis*.

Al personale di pubblica sicurezza, che per effetto della promozione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312, riveste la qualifica di vice questore del ruolo ad esaurimento è attribuito il trattamento economico fissato dall'art. 133, secondo comma, della citata legge n. 312.

Nella prima applicazione della presente legge è concesso al personale della Polizia di Stato un assegno *ad personam* pensionabile, come anticipazione del riconoscimento delle anzianità di servizio maturate nelle carriere di provenienza, da effettuarsi con gradualità entro tre fasi. La misura di tale assegno deve essere determinata in relazione alla anzianità di servizio maturata al 1° gennaio 1978.

Al personale della Polizia di Stato cui, per effetto del passaggio dal ruolo di provenienza nei ruoli di cui all'art. 36, spetta uno stipendio inferiore a quello che sarebbe spettato nel ruolo e nel grado o qualifica di provenienza, viene attribuito nel livello retributivo del nuovo ruolo, anche mediante attribuzione di scatti convenzionali, lo stipendio di classe o scatto di importo pari a quello percepito nel livello di provenienza.

Per le esigenze funzionali dei servizi di polizia, in relazione alle disponibilità effettive degli organici, viene fissato annualmente, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario.

Le indennità per la presenza e per i servizi fuori sede nonché il compenso per il lavoro straordinario vanno determinati in misura proporzionale alla retribuzione mensile.

La durata degli anni di permanenza in una classe di stipendio può essere ridotta per meriti eccezionali acquisiti durante il servizio, secondo modalità prestabilite e a favore di limitate aliquote di personale.

Il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato è esteso all'Arma dei carabinieri e ai corpi previsti ai commi primo e secondo dell'art. 16.

L'equiparazione degli appartenenti alla Polizia di Stato con quelli di altre forze di polizia di cui ai commi primo e secondo dell'art. 16 avviene sulla base della tabella allegata alla presente legge.

Le indennità speciali vanno determinate per chi svolge particolari attività, limitatamente al tempo del loro effettivo esercizio, con divieto di generalizzazione delle indennità stesse per effetto del possesso di qualificazioni o specializzazioni.

Il trattamento economico del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali dei ruoli indicati nella presente legge e categorie equiparate è regolato dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modifiche ed integrazioni, e dalle norme della presente legge.

Ai commissari del Governo delle province di Trento e di Bolzano, nonché ai prefetti *e ai direttori centrali del Ministero* spetta l'indennità di cui al terzo comma del presente articolo salvo per il periodo in cui si trovano nella posizione di fuori ruolo, a disposizione o comandati. L'indennità è pensionabile nella misura del cinquanta per cento ove sia percepita per un periodo complessivo inferiore a cinque anni.

Per il personale indicato al comma precedente, in servizio alla data del 25 aprile 1981, l'indennità è pensionabile solo nella misura del 50 per cento ove la stessa sia stata percepita o le suddette funzioni siano state esercitate per un periodo complessivo inferiore a cinque anni.

Ai funzionari del ruolo dei commissari *ed equiparati della Polizia di Stato* che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al primo dirigente.

Ai funzionari del ruolo dei commissari *ed equiparati della Polizia di Stato* e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore.

Al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza o negli uffici dipendenti dalle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza, nonché al personale di altre amministrazioni dello Stato che presta servizio nell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia, spetta una indennità mensile speciale non pensionabile di importo complessivo pari al cinquanta per cento di quella di cui al terzo comma. L'indennità speciale non compete al personale che beneficia dell'indennità di cui al terzo comma del presente articolo.

Al personale di cui al comma precedente spetta il compenso per il lavoro straordinario secondo le modalità e le misure previste per le corrispondenti qualifiche degli appartenenti alla Polizia di Stato.

Fino a quando non sarà determinato il trattamento economico mediante gli accordi di cui all'articolo 95, l'indennità pensionabile prevista dal comma terzo è costituita dalla indennità mensile d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, ed è corrisposta con le modalità prescritte dalla legge stessa».

Art. 5.

Servizi in aree aeroportuali non richiedenti l'impiego di personale delle forze di polizia

1. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza e dell'autorità doganale, nonché i poteri di polizia e di coordinamento attribuiti dalle disposizioni vigenti agli organi locali dell'Amministrazione della navigazione aerea, è consentito l'affidamento in concessione dei servizi di controllo esistenti nell'ambito aeroportuale, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle forze di polizia.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con proprio decreto stabilisce le condizioni, *gli ambiti funzionali* e le modalità per l'affidamento in concessione dei servizi predetti, i requisiti dei soggetti concessionari, le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, nonché ogni altra prescrizione ritenuta necessaria per assicurare il regolare svolgimento delle attività aeroportuali.

3. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina altresì gli importi dovuti all'erario dal concessionario e quelli posti a carico dell'utenza a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso.

4. In caso di necessità l'autorità di pubblica sicurezza o il direttore dell'aeroporto possono richiedere che siano attuate da parte del concessionario particolari misure di controllo.

4-bis. *All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1989, n. 425* **(a)**, *le parole: «(Francia e Svizzera)» sono sostituite dalle seguenti: «(Francia, Svizzera e Austria)»*

(a) La legge n. 425/1989 reca: «Adeguamento dell'assegno di confine di cui alla legge 20 dicembre 1977, n. 966, alle nuove norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale statale, compreso quello delle amministrazioni autonome». Si trascrive il testo del relativo art. 1, come modificato dal presente articolo:

«Art. 1. — 1. Al personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello delle amministrazioni con ordinamento autonomo, che, per ragioni di servizio, risiede permanentemente in territorio estero di confine con l'Italia *(Francia, Svizzera e Austria)*, oltre allo stipendio ed agli assegni o indennità di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno è attribuito, dal 1° gennaio 1989, un assegno di confine, secondo le misure mensili in valuta estera locale, da maggiorare del 100 per cento, indicate, per ciascuno dei predetti Stati esteri, per fasce di livelli o categorie e per carriera dirigenziale, nonché per anzianità in detti livelli, o categorie o carriera dirigenziale, nelle tabelle *A* e B allegate alla presente legge».

Art. 6.

Spese per acquisto di beni e servizi

1. Al fine di consentire i necessari approvvigionamenti di beni e servizi connessi con l'aumento degli organici di cui al presente capo e per far fronte alle spese di funzionamento della commissione di cui all'articolo 9, è autorizzata per gli anni 1992, 1993 e 1994, la maggiore spesa annua in misura non superiore al 10 per cento di quella occorrente per il predetto aumento degli organici.

Art. 7.

Copertura finanziaria

1. All'onere complessivo derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, valutato in lire 19.989 milioni per l'anno 1992, in lire 179.820 milioni per l'anno 1993 ed in lire 328.877 milioni per l'anno 1994 — ivi comprese le spese per acquisto di beni e servizi pari, rispettivamente, a lire 1.817 milioni per l'anno 1992, a lire 16.346 milioni per l'anno 1993 ed a lire 29.898 milioni per l'anno 1994 — si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Potenziamento delle forze di polizia».

1-bis. *In relazione agli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente Capo, per gli anni 1995 e seguenti, tenuto conto delle dotazioni dei competenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri dell'interno della difesa e delle finanze, le Amministrazioni interessate non possono provvedere alla copertura delle vacanze di organico per collocamento in quiescenza o nelle corrispondenti posizioni di stato fino a concorrenza dei predetti ulteriori oneri previsti per la spesa a regime, determinati in lire 38.865 milioni per la Polizia di Stato, in lire 40.529 milioni per l'Arma dei carabinieri ed in lire 22.446 milioni per la Guardia di finanza.*

Capo II

INFRASTRUTTURE, IMPIANTI E ATTREZZATURE TECNICO-LOGISTICHE DELLE FORZE DI POLIZIA

Art. 8.

Determinazione del programma pluriennale degli interventi

1. Il Ministro dell'interno, nel quadro del coordinamento e della pianificazione previsti dall'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121 ***(a)***, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui all'articolo 18 della stessa legge, predispone un programma pluriennale straordinario di interventi per il triennio 1992-1994, al fine di acquisire opere, infrastrutture ed impianti e mezzi tecnici e logistici, compresi quelli destinati all'equipaggiamento e alle attrezzature di sicurezza, necessari allo sviluppo e all'ammodernamento delle strutture, delle dotazioni e degli apparati strumentali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, l'Amministrazione può assumere impegni pluriennali, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori, ovvero stipulare contratti di locazione, anche finanziaria.

3. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 80.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 e di lire 100.000 milioni per l'anno 1994.

4. Per l'attuazione di un piano di potenziamento delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359 ***(b)***, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, da utilizzare con le modalità di cui al comma 2.

5. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, possono essere trasferiti dal capitolo 2653 dello stato di previsione del Ministero dell'interno fondi ai capitoli 2615, 2632, 2635 e 2754 del medesimo stato di previsione nel limite complessivo massimo di 10.000, 12.000 e 15.000 milioni di lire, rispettivamente, per gli anni 1992, 1993 e 1994.

(a) Il testo dell'art. 6 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) è il seguente:

«Art. 6 *(Coordinamento e direzione unitaria delle Forze di polizia)*. — Il Dipartimento della pubblica sicurezza, ai fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine e di sicurezza pubblica, espleta compiti di:

a) classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle Forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi operativi delle suddette Forze di polizia;

b) ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, studio e statistica;

c) elaborazione della pianificazione generale dei servizi d'ordine e sicurezza pubblica;

d) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle Forze di polizia;

e) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative della dislocazione delle Forze di polizia e dei relativi servizi tecnici;

f) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni finanziarie relative alle singole Forze di polizia;

g) mantenimento e sviluppo delle relazioni comunitarie e internazionali.

Per l'espletamento delle funzioni predette è assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, nonché personale delle altre forze di polizia e delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contigenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati.

Per l'espletamento di particolari compiti scientifici e tecnici possono essere conferiti incarichi anche ad estranei alla pubblica amministrazione.

Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione e non possono superare l'anno finanziario; possono essere rinnovati per non più di due volte. Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti una o più amministrazioni o servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell'incarico. È comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio, anche se da assolversi per conto di amministrazioni diverse.

Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricando è tenuto a dichiarare per iscritto, sotto sua personale responsabilità che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma. Il conferimento dell'incarico è, altresì, subordinato ad apposito nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, ove trattasi di pubblico dipendente.

Il compenso è stabilito, in relazione all'importanza ed alla durata dell'incarico, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro».

(b) Il testo dell'art. 14 del D.L. n. 276/1990 (Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria) è il seguente:

«Art. 14. — 1. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad attuare, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, un piano triennale di interventi straordinari per il potenziamento delle dotazioni tecniche e logistiche, comprese le attrezzature di sicurezza, per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 58 del codice di procedura penale.

2. Per l'avvio del piano di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 9 miliardi, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1991. Ulteriori autorizzazioni di spesa per la completa realizzazione del piano sono disposte con successivo provvedimento legislativo.

3-4-5 (*Soppressi dalla legge di conversione*)».

Il testo dell'art. 58 del codice di procedura penale (soprarichiamato) è il seguente:

«Art. 58 (*Disponibilità della polizia giudiziaria*). — 1. Ogni procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione; la procura generale presso la corte di appello dispone di tutte le sezioni istituite nel distretto.

2. Le attività di polizia giudiziaria per i giudici del distretto sono svolte dalla sezione istituita presso la corrispondente procura della Repubblica.

3. L'autorità giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni a norma dei commi 1 e 2 e può altresì avvalersi di ogni servizio o altro organo di polizia giudiziaria».

Art. 9.

Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma. Stipulazione dei contratti e delle convenzioni.

1. Presso il Ministero dell'interno è istituita una commissione avente il compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui all'articolo 8, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna fornitura o progetto.

2. La commissione, presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato, è composta:

a) dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza;

b) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

c) dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza;

d) da un consigliere di Stato;

e) da un ispettore generale capo e da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato;

f) dal direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121 *(a)*;

g) dal direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza.

3. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario designato dal Ministro dell'interno.

4. Per l'attuazione del piano di potenziamento di cui all'articolo 8, comma 4, la commissione è integrata da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia.

5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i compensi da corrispondere ai componenti della commissione.

6. La commissione può decidere di chiedere specifici pareri anche ad estranei all'amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica.

7. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 2, commi 2 e 3, e dell'articolo 4, comma 2, della legge 5 dicembre 1988, n. 521 *(b)*.

8. I contratti e le convenzioni inerenti all'attuazione del programma di cui all'articolo 8, comma 1, sono stipulati dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, per l'Amministrazione della pubblica sicurezza; dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o da un suo delegato, per quelli dell'Arma stessa; dal comandante generale della Guardia di finanza o da un suo delegato, per quelli di detto Corpo e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno, acquisito il parere della commissione di cui al presente articolo.

(a) Per il testo dell'art. 6 della legge n. 121/1981 si veda la nota *(a)* all'art. 8.

(b) Si riproduce il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 2 e del comma 2 dell'art. 4 della legge n. 521/1988 riguardante misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:

«Art. 2 *(Acquisizione di aree e di immobili)*. — 1. *(Omissis)*.

2. Gli atti di trasferimento di immobili alla cui acquisizione si provvederà a trattativa privata non sono sottoposti alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 [recante norme per la permuta di immobili demaniali adibiti ad uso di pubblici uffici, *n.d.r.*].

3. L'approvazione dei progetti delle opere previste dal presente capo equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e indifferibilità delle opere stesse».

«Art. 4 *(Disposizioni in deroga)*. — 1. *(Omissis)*.

2. Per i progetti, i contratti e le convenzioni relativi ad acquisti di immobili, ad esecuzione di lavori, a provviste e forniture, inerenti all'attuazione dei piani medesimi, si deroga all'obbligo dei preventivi pareri prescritti dalle norme vigenti, nonché, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, lettera *g)*, della legge 30 marzo 1981, n. 113, alle procedure stabilite dalla legge stessa ed a quelle di cui all'accordo sugli appalti di pubbliche forniture concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del GATT (accordo generale sulle tariffe e il commercio)».

Art. 10.

Acquisizione di immobili

1. Per le realizzazioni immobiliari ricomprese nel programma di cui all'articolo 8, e fino al limite massimo del 30 per cento delle stesse, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'interno, determina, con proprio decreto, la quota dei fondi disponibili da parte degli enti gestori di forme obbligatorie di assistenza e di previdenza, da destinare all'acquisto di fabbricati, ultimati o in corso di costruzione, ovvero di aree edificabili, anche se prive del relativo progetto, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente a cui sono sottoposti i singoli enti ed in deroga agli eventuali piani di impiego dei fondi, ancorché approvati. Gli enti gestori, quanto alle realizzazioni comprese nel programma di cui all'articolo 8, operano sulla base di priorità indicate dal Ministro dell'interno.

2. Gli immobili acquistati o realizzati in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 1 sono concessi in locazione alle amministrazioni destinatarie. In caso di successiva vendita il termine di sessanta giorni per l'esercizio del diritto di prelazione, stabilito dall'articolo 38, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 *(a)*, è elevato a centottanta giorni.

3. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro della difesa, individua, all'atto della proposta di cui al comma 1, le opere e le realizzazioni immobiliari da considerarsi destinate alla difesa militare dello Stato ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 *(b)*, dandone comunicazione al Ministro dei lavori pubblici.

(a) Il terzo comma dell'art. 38 della legge n. 392/1978 (Disciplina della locazione degli immobili urbani) prevede che: «Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, con atto notificato al proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli».

(b) Il testo dell'art. 81 del D.P.R. n. 616/1977, recante attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario, è il seguente:

«Art. 81 *(Competenze dello Stato)*. — Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) l'identificazione, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 3 della legge n. 382 del 1975, delle linee

fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con particolare riferimento alla articolazione territoriale degli interventi di interesse statale ed alla tutela ambientale ed ecologica del territorio nonché alla difesa del suolo;

b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche e l'emanazione delle relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse.

Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato d'intesa con la regione interessata.

La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi, è fatta dall'amministrazione statale competente d'intesa con le regioni interessate, che devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi.

Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte delle regioni del programma di intervento, e il Consiglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in difformità dalla previsione degli strumenti urbanistici, si provvede sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia.

I progetti di investimento di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono comunicati alla regione nel cui territorio essi devono essere realizzati. Le regioni hanno la facoltà di promuovere la deliberazione del CIPE di cui al quarto comma dello stesso articolo.

Resta fermo quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica e dalla legge 2 agosto 1975, n. 393, relativa a norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica e dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, per le servitù militari».

Art. 11.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente capo, pari a lire 100.000 milioni per l'anno 1992, lire 200.000 milioni per l'anno 1993 e lire 300.000 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Potenziamento infrastrutturale delle forze di polizia - (limiti di impegno)».

Capo III

AUMENTO DEGLI ORGANICI E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNICO-LOGISTICHE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.

Art. 12.

Aumento degli organici

1. Per le esigenze connesse con i compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le relative dotazioni organiche dei capi reparto, dei capi squadra e dei vigili sono complessivamente aumentate di milleottantasette unità ripartite, rispettivamente, come segue: settantacinque, centocinquantatre e duecentosettantuno unità a partire dal 1° gennaio 1993; ottantasei, centottantatre e trecentodiciannove unità a partire dal 1° gennaio 1994.

2. Per le esigenze di cui al comma 1 le dotazioni organiche del ruolo del supporto amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono incrementate di trecentoventicinque unità ripartite come segue:

responsabile amministrativo.	n.	32
assistente amministrativo	»	36
responsabile amministrativo contabile .	»	32
ragioniere	»	36
operatore amministrativo contabile . .	»	34
dattilografo	»	155

3. Il predetto aumento è attuato, per ciascuna qualifica, nella misura del cinquanta per cento per anno a decorrere dal 1° gennaio 1993 e dal 1° gennaio 1994.

4. La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo è valutata in lire 21.673 milioni per l'anno 1993 ed in lire 46.320 milioni a decorrere dall'anno 1994.

5. Al fine di consentire i necessari approvvigionamenti di beni e servizi connessi con l'aumento degli organici di cui al presente articolo, è autorizzata per gli anni 1993 e 1994, la maggiore spesa annua in misura non superiore al 10 per cento di quella occorrente per il predetto aumento degli organici.

Art. 13.

1. Ai fini dell'attuazione di un programma di potenziamento dei mezzi e delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con decreto del Ministro dell'interno potranno effettuarsi interventi da finanziare nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 11, coerentemente con l'attuazione del programma di cui all'articolo 8, secondo i criteri di cui al medesimo articolo 8 e all'articolo 9.

Art. 14.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, valutato in lire 23.840 milioni per l'anno 1993 ed in lire 50.952 milioni per l'anno 1994 – ivi comprese le spese per acquisto di beni e servizi pari, rispettivamente, a lire 2.167 milioni per l'anno 1993 ed a lire 4.632 milioni per l'anno 1994 — si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Potenziamento delle forze di polizia».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA *A*
(prevista dall'art. 1, comma 1)

Livello di funzione	QUALIFICA	Posti di qualifica e di funzione	FUNZIONI
C	Dirigente generale di pubblica sicurezza	15	Vice direttore generale della pubblica sicurezza; direttore di ufficio e di direzione centrale; ispettore generale capo; consigliere ministeriale; questore di sede di particolare rilevanza; direttore dell'Istituto superiore di polizia; dirigente di ispettorato o ufficio speciale di pubblica sicurezza
D	Dirigente superiore	190	Questore; ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; dirigente di servizio nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di ispettorato o ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ufficio periferico a livello regionale per le esigenze.di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera; direttore di istituto di istruzione di particolare rilievo; vice direttore dell'Istituto superiore di polizia e della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia; direttore di sezione dell'Istituto superiore di polizia
E	Primo dirigente	710	Vice questore; direttore di divisione; vice consigliere ministeriale; dirigente di commissariato di particolare rilevanza; dirigente di ufficio periferico a livello provinciale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale; dirigente di reparto mobile; direttore di istituto di istruzione; vice direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; dirigente di gabinetto di polizia scientifica a livello regionale; dirigente di reparto di volo; dirigente di centro di coordinamento operativo

Ruolo dei commissari:

Vice commissario Commissario	n.	1.622
Commissario capo Vice questore aggiunto	»	1.368

Ruolo degli ispettori:

Vice ispettore	n.	3.200
Ispettore	»	2.400
Ispettore principale	»	1.890
Ispettore capo	»	1.378

Ruolo dei sovrintendenti:

Vice sovrintendente Sovrintendente Sovrintendente principale	n.	15.260
Sovrintendente capo	»	6.068

Ruolo degli agenti e degli assistenti:

Agente Agente scelto Assistente Assistente capo	n.	71.181

TABELLA *B*
(prevista dall'art. 1, comma 2)

PROGRESSIONE AMPLIAMENTO ORGANICO DELLA POLIZIA DI STATO
TREMILASETTECENTONOVANTANOVE UNITÀ

QUALIFICHE	Anno 1993	Anno 1994
Agente	1.800	800
V. Sovrintendente	540	380
V. Ispettore	200	—
V. Commissario	60	—
Medico	19	—
	2.619	1.180

TABELLA *B-bis*
(prevista dall'art. 2, comma 2)

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'ESERCITO

GRADO 1	Forme di avanzamento al grado superiore 2	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi di esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento 3	Organico del grado 4	Promozioni annuali al grado superiore 5	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a) 6
		II - *Ruolo dell'Arma dei carabinieri (87)*			
Generale di divisione		—	10 (b)		
Generale di brigata	Scelta	Un anno di comando di brigata o incarico equipollente	27	3 (b) 2 (c)	Un quarto dei generali di brigata non ancora valutati
Colonnello	Scelta	—	112	7 (d)	Un quinto dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello	Scelta	Due anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore	358	18 (e)	Un decimo della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	Anzianità	Dopo quattro anni di permanenza nel grado	231		—
Capitano	Scelta	Due anni di comando territoriale intermedio, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente	983	53	Un ventesimo della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	Anzianità	—	654	—	—
Sottotenente	Anzianità	Superare il corso di applicazione (f)			

Note:

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.
(b) A decorrere dal 1993
(c) Tre promozioni nel 1993 e successivi quadrienni (1997, ecc.)
(d) A decorrere dal 1° gennaio 1992
(e) A decorrere dal 1° gennaio 1992
(f) Solo per i provenienti dai corsi dell'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 65

TABELLA C
(prevista dall'art. 2, comma 3)

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI
DEGLI APPUNTATI E DEI CARABINIERI

CATEGORIA	INCREMENTO		
	1992	1993	1994
Sottufficiali	750	1.500	981
Appuntati e carabinieri	100	220	180

TABELLA D
(prevista dall'art. 2, comma 3)

PROGRESSIONE DEGLI ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI, DEGLI APPUNTATI E DEI CARABINIERI

CATEGORIA	Organici 1° gennaio 1992	Organici 1° gennaio 1993	Organici 1° gennaio 1994
Sottufficiali	27.050	28.550	29.531
Appuntati e carabinieri	67.650	67.870	68.050

TABELLA E
(prevista dall'art. 3, comma 2)

ORGANICI DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO
DEL RUOLO NORMALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	Organico del grado
Generale di divisione	9
Generale di brigata	26
Colonnello	78
Tenente colonnello	382
Maggiore	204
Capitano	675
Tenente o sottotenente	687

TABELLA F
(prevista dall'art. 3, comma 2)

ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI, APPUNTATI E FINANZIERI
DELLA GUARDIA DI FINANZA

CATEGORIA	Organici
Sottufficiali	25.950
Appuntati e finanzieri	37.807

TABELLA *G*
(prevista dall'art. 3, comma 2)

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEGLI UFFICIALI
DEL RUOLO NORMALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Al 1° gennaio

GRADI	1993	1994
Generale di divisione	9	9
Generale di brigata	24	26
Colonnello	75	78
Tenente colonnello	365	382
Maggiore	192	204
Capitano	638	675
Tenente e sottotenente	646	687

Per effettuare le promozioni previste per aumento di organico al 1° gennaio 1993, qualora all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto siano stati già formati i relativi quadri di avanzamento a scelta, si darà luogo alla formazione di quadri suppletivi nei quali saranno iscritti con l'osservanza delle norme di cui all'art. 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 [si veda in appendice al presente decreto, *n.d.r.*], gli ufficiali già compresi nella graduatoria di merito formata per detto anno e non iscritti nei citati quadri ordinari di avanzamento. In tal caso le promozioni da conferire nel 1993 sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro ordinario di avanzamento.

TABELLA *H*
(prevista dall'art. 3, comma 2)

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI, APPUNTATI
E FINANZIERI DELLA GUARDIA DI FINANZA

CATEGORIA	Organici al 1° gennaio	
	1993	1994
Sottufficiali	25.309	25.950
Appuntati e finanzieri	37.652	37.807

TABELLA *I*
(prevista dall'art. 3, comma 3)

PROMOZIONI TABELLARI IN AUMENTO RISPETTO A QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE 25 MAGGIO 1989, N. 190
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI [si veda in appendice al presente decreto, *n.d.r.*]

GRADI	1993	1994
Generale di divisione	1	—
Generale di brigata	1	2
Colonnello	3	3
Tenente colonnello	—	—
Maggiore	12	12
Capitano	—	—

TABELLA *L*
(prevista dall'art. 3, comma 4)

NUMERO MASSIMO DEI GENERALI E DEI COLONNELLI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO
DELLA GUARDIA DI FINANZA, AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 804 DEL 1973 [si veda in appendice al presente decreto, *n.d.r.*]

GRADO	Numero massimo	Decorrenza
Generale di corpo d'armata	—	
Generale di divisione	9 (*a*)	01-01-1993
Generale di brigata	47	01-01-1992
Colonnello	126	01-01-1992

(*a*) A decorrere dal 1° gennaio 1994: n. 10

TABELLA *M*
(prevista dall'art. 3, comma 6)

ORGANICI ED AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA - RUOLO NORMALE

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodo minimo di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione *(a)*
Generale di divisione. .	—	—	9 *(b)*	—	
Generale di brigata. . .	Scelta	Un anno di comando di zona o dell'Accademia o delle scuole o della Scuola di polizia tributaria o comando equipollente	26	1 o 2 *(c)*	Un quinto dei generali di brigata non ancora valutati
Colonnello	Scelta	Un anno di comando di legione territoriale o di nucleo di polizia tributaria o speciale di polizia valutaria o di comando della Scuola sottufficiali o di comando della legione allievi o comando equipollente	78	5	Un sesto dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello . . .	Scelta	Due anni di comando di gruppo territoriale anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore, o due anni di comando equipollente, qualora si siano compiuti due anni di comando di compagnia territoriale nel grado di capitano o tenente *(e)*	382	12 o 13 *(d)*	Un dodicesimo dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore.	Anzianità	—	204	—	—
Capitano	Scelta	Due anni di comando di compagnia o di tenenza o comando equipollente anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di tenente	675	45 *(f)*	Un diciottesimo dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente.	Anzianità	Due anni di comando di tenenza o comando equipollente, compiuto nel grado di tenente	687	—	—
Sottotenente	Anzianità	Superare il corso di applicazione *(g)*			

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(b) Fino al 30 dicembre 1991 l'organico del grado è pari a 5. Dal 31 dicembre 1991 l'organico del grado è pari a 7. Dal 31 dicembre 1992 l'organico del grado è pari a 8. Dal 1° gennaio 1993 l'organico del grado è pari a 9.

(c) Dal 1992 ciclo di tre anni: una promozione nel primo e nel secondo anno; due promozioni nel terzo anno.

(d) Dal 1992 ciclo di tre anni: tredici promozioni nel primo e nel secondo anno; dodici nel terzo.

(e) I periodi inferiori a due anni trascorsi al comando di compagnia territoriale comportano una corrispondente riduzione del periodo di comando territoriale richiesto per l'avanzamento al grado di colonnello.

(f) Le promozioni annuali al grado di maggiore per l'anno 1992 sono pari a 59 unità di cui 14 in eccedenza all'organico. Dal 1° gennaio 1995 le promozioni annuali al grado di maggiore sono pari a 51 unità.

(g) Solo per i provenienti dall'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 [si veda in appendice al presente decreto. *n.d.r.*].

TABELLA N
(prevista dall'art. 4, comma 1)

LIVELLO	PROFILI PROFESSIONALI	Inserimento	
		1993	1994
VI	Programmatore (programmatore di C.E.D.)	8	5
VI	Assistente amministrativo (segretario amministrativo)	40	40
VI	Ragioniere (segretario di ragioneria)	50	50
V	Addetto ai Personal Computers	91	36
V	Stenodattilografo	13	8
IV	Dattilografo	88	43
IV	Coadiutore (archivista)	113	109
IV	Buttero (addetto ai quadrupedi - conducenti)		20
III	Addetto ai servizi ausiliari e anticamera (commesso)	47	40
II	Addetto alle attrezzature e pulizie (addetto ai servizi di pulizia: manovale)	80	69
		530	420

APPENDICE

Con riferimento all'avvertenza:

Si trascrive il testo degli articoli 2 e 3 della legge di conversione del presente decreto:

«Art. 2. - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare le dotazioni organiche degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri come stabilite dall'art. 2 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, mediante l'istituzione per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli "normale", "speciale" e "tecnico". Nell'esercizio della delega il Governo dovrà attenersi, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere per l'istituzione del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente:

1) il numero massimo della consistenza nei gradi;

2) i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento;

3) le modalità di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado;

b) prevedere per l'istituzione del ruolo speciale degli ufficiali in servizio permanente:

1) il numero massimo della consistenza nei gradi, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento;

2) le modalità di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado;

c) prevedere l'istituzione del ruolo tecnico degli ufficiali in servizio permanente, con le seguenti specialità:

1) informatica;

2) psicologia applicata;

3) investigazioni scientifiche;

d) prevedere per il ruolo tecnico il numero massimo della consistenza nei gradi, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento, le modalità di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado;

e) prevedere che all'atto della emanazione dei decreti legislativi, il ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri — previsto dall'art. 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212 — non sia più alimentato e che gli ufficiali del predetto ruolo permangano in esso ad esaurimento, continuandosi ad applicare nei loro confronti le norme previste dalla legge istitutiva del citato ruolo.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Art. 3. — 1. Nell'ambito della revisione degli organici prevista dall'art. 2, l'aumento degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, di cui all'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, non può essere superiore a:

a) a decorrere dal 1° gennaio 1993, due unità per i generali di divisione;

b) a decorrere dal 1° gennaio 1992 sette unità per i generali di brigata;

c) a decorrere dal 1° gennaio 1992, quarantatre unità per i colonnelli.

2. Le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono riportate nel ruolo Arma dei carabinieri in aumento al numero dei corrispondenti gradi stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974».

Si trascrive il testo delle disposizioni sopracitate:

— Art. 53 della legge n. 212/1983, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza:

«Art. 53. — Sono istituiti i seguenti nuovi ruoli degli ufficiali in servizio permanente e delle categorie del congedo:

nell'Esercito:

— Arma dei carabinieri: ruolo tecnico-operativo;

altre Armi e Corpi: ruolo tecnico-amministrativo;

nell'Aeronautica: ruolo unico degli specialisti dell'Arma aeronautica;

nel Corpo della guardia di finanza: ruolo tecnico-operativo.

I ruoli degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi sono soppressi; in loro vece è istituito il ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina militare, nel quale sono immessi gli ufficiali appartenenti ai soppressi ruoli dei servizi nautici, tecnici, macchina, contabili e portuali.

Il Ministro della difesa e, per quanto di competenza, il Ministro delle finanze, ripartiscono, se necessario, i ruoli di cui ai precedenti primo e secondo comma in sottoruoli in base alle specializzazioni, categorie e specialità in cui si articolano i sottufficiali delle tre Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.

Le consistenze organiche dei ruoli, le forme e le modalità di avanzamento, il numero delle promozioni annuali e gli anni di anzianità minima richiesti per la valutazione sono riportati nelle tabelle D/1, D/2, D/3 e D/4, annesse alla presente legge».

Art. 3 della legge n. 804/1973, recante norme per l'attuazione dell'art. 16-*quater* della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato:

«Art. 3. — Fermi restando gli organici in vigore, il numero massimo dei generali e dei colonnelli in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato non può eccedere 3.196 unità, suddivise come segue:

GRADO	Esercito	Marina	Aeronautica	Guardia di finanza	Corpo delle guardie di P S	Corpo degli agenti di custodia	Totali
Generale di Corpo d'armata	31	16	14	—	—	—	61
Generale di divisione	77	37	30	5	2	—	151
Generale di brigata	213	51	61	25	17	—	365
Colonnello	1.379	508	558	88	85	1	2.619
Totali	1.700	612	663	116	104	1	3.196

Con successivi decreti del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta dei Ministri competenti, i contingenti stabiliti dal comma precedente saranno ripartiti nei ruoli di ciascuna Forza armata e Corpo di polizia».

Il numero massimo degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito è stato elevato, prima dell'aumento disposto dall'art. 3 della legge di conversione del presente decreto (v. sopra), dall'art. 9 del D.L. 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359 [per il titolo si veda la nota *(b)* all'art. 8], che così dispone:

«1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero massimo degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, di cui all'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è aumentato nei gradi di:

a) generali di divisione: una unità;
b) generali di brigata: tre unità;
c) colonnelli: cinque unità.

2. Gli incrementi numerici di cui al comma 1 sono riportati nel ruolo Arma dei carabinieri in aumento al numero dei corrispondenti gradi stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974 [v. appresso, *n.d.r.*]».

Il numero massimo dei generali e dei colonnelli in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza è stato elevato poi, da ultimo, dalla tabella 4 annessa alla legge 25 maggio 1989, n. 190, nelle seguenti misure: generale di divisione 8 (a decorrere dal 31 dicembre 1992); generale di brigata 25; colonnello 100; totale 133.

— Il D.P.R. 11 luglio 1974: Ripartizione dei contingenti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in attuazione dell'art. 16-*quater* della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni. L'art. 1 di detto decreto così stabilisce:

«I contingenti dei generali e dei colonnelli dell'Esercito stabiliti dal primo comma dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono così ripartiti:

RUOLI	Gen. C. A.	Gen. D. e Ten. Gen.	Gen. B. e Magg. Gen.	Colonnelli
Ruolo unico dei generali provenienti dai ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	31	55	145	—
Ruolo Arma dei carabinieri	—	8	21	92
Ruolo normale Arma di fanteria	—	—	—	448
Ruolo normale Arma di cavalleria	—	—	—	42
Ruolo normale Arma di artiglieria	—	—	—	259
Ruolo normale Arma del genio	—	—	—	118»

Con riferimento alle tabelle G, I, L ed M annesse al presente decreto:

Si trascrive il testo ovvero l'argomento delle norme citate nelle predette tabelle:

— Art. 30 della legge n. 1137/1955, recante avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica:

«Art. 30. — Il Ministro, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito da lui approvati, forma altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi:

a) per l'avanzamento ad anzianità tutti gli ufficiali idonei;

b) per l'avanzamento a scelta, gli ufficiali idonei e compresi, nell'ordine di graduatoria, nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.

Gli ufficiali di cui alla lettera *a)* sono iscritti in quadro nell'ordine di ruolo.

Gli ufficiali di cui alla lettera *b)* sono iscritti in quadro nell'ordine di graduatoria ovvero nell'ordine di ruolo, secondo quanto stabilito dalla presente legge per ciascuno dei gradi nei quali l'avanzamento ha luogo a scelta.

Quando il giudizio sull'avanzamento ad anzianità è espresso dai superiori gerarchici, i quadri di avanzamento sono formati, per ciascun grado, iscrivendovi, in ordine di ruolo, gli ufficiali idonei.

I quadri di avanzamento hanno validità per l'anno cui si riferiscono».

— Legge n. 190/1989: Disposizioni sulla revisione dei ruoli degli ufficiali, sull'incremento degli organici e sull'impiego della Guardia di finanza, nonché sulla durata in carica del comandante in seconda del Corpo e sulla vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio.

— Art. 3 della legge n. 804/1973: si veda in questa appendice in calce al riferimento all'avvertenza.

— Art. 65 della legge n. 1137/1955 (per il titolo si veda più sopra), come modificato dall'art. 7 della legge 27 febbraio 1958, n. 295:

«Art. 65. — Per i sottotenenti che superino i corsi di applicazione viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianità in base alla media fra il punto, ridotto in centesimi, riportato nella classifica finale dell'Accademia ed i punti, espressi in centesimi, attribuiti all'ufficiale al termine del primo e del secondo anno del corso di applicazione.

I sottotenenti che superino il corso di applicazione nella sessione di riparazione sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato il corso nella prima sessione.

I sottotenenti che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequentino il corso di applicazione con ritardo, qualora lo superino, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso a loro turno.

Al sottotenente che non superi il corso si applica il disposto del quarto comma dell'art. 64.

Tuttavia, se il sottotenente sia stato dichiarato idoneo in attitudine militare, le autorità gerarchiche possono proporre al Ministro che egli sia conservato nella posizione di servizio permanente effettivo. Ove la proposta sia accolta, l'ufficiale è valutato per l'avanzamento dopo che abbia compiuto tre anni di permanenza nel grado, e se idoneo, promosso con anzianità corrispondente alla data di compimento del detto periodo di permanenza. Al sottotenente giudicato non idoneo all'avanzamento, si applicano le disposizioni del quarto comma dell'art. 64».

92A1090

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 2 marzo 1992, n. **219/F.**

Art. 19 della legge n. 10/1991. Obbligo di nomina e comunicazione annuale del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.

Agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura

All'Unione italiana delle camere di commercio

Alle regioni e alle province autonome tramite i commissari di Governo

All'Unione delle province italiane (UPI)

All'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)

All'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA)

Alla Confederazione generale dell'industria italiana (CONFINDUSTRIA)

Alla Confederazione italiana della piccola e media industria (CONFAPI)

Alla Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (CONFCOMMERCIO)

Alla Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche (CONFESERCENTI)

Alla Confederazione cooperative italiane (CONFCOOPERATIVE)

Alla Lega nazionale delle cooperative e mutue (LEGA)

Alla Associazione generale delle cooperative italiane (AGCI)

Alla Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL)

All'Associazione nazionale istituti autonomi e consorzi case popolari (ANIACAP)

Alla Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia (FIRE)

1. L'art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, prevede che entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.

2. Poiché a decorrere dal corrente anno la mancata nomina del predetto tecnico responsabile da parte dei soggetti obbligati è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria questo Ministero, avvalendosi anche della collaborazione della Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia (FIRE), ha ritenuto opportuno predisporre l'unita nota esplicativa e di chiarimento circa la portata e le modalità di adempimento di tale obbligo.

3. La presente circolare, con l'unita nota esplicativa, è pertanto indirizzata a codesti uffici, enti ed associazioni, affinché possano avvalersene ai fini dell'autonoma opera di sensibilizzazione nei confronti dei soggetti obbligati, e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana affinché tutti i soggetti obbligati possano prendere conoscenza delle modalità di adempimento suggerite da questo Ministero.

Il Ministro: BODRATO

NOTA ILLUSTRATIVA E DI CHIARIMENTO ALLEGATA ALLA CIRCOLARE CONCERNENTE L'OBBLIGO DI NOMINA E COMUNICAZIONE DEL TECNICO RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA

SOGGETTI OBBLIGATI

1. La nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia e la relativa comunicazione annuale è obbligatoria per tutti i soggetti che operino nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente abbiano superato le soglie di consumi energetici richiamate al punto 18.

2. Soggetti obbligati sono tutti i Soggetti consumatori d'energia sia pubblici che privati, forniti o meno di personalità giuridica; anche gli enti privi di personalità giuridica sono infatti soggetti di diritto, in quanto possibili centri di imputazione di diritti ed obblighi.

3. Sono pertanto Soggetti obbligati, sempreché superino le soglie di consumo previste dalla norma, come esplicitato ai punti 18 e 19:
   a) le persone fisiche (es. titolari di imprese individuali);
   b) le persone giuridiche (es. Associazioni, Fondazioni, Società per azioni, ecc);
   c) gli enti pubblici anche non economici (es. Comuni, province, Unità sanitarie locali, Istituti autonomi case popolari, Aziende speciali degli enti locali, ecc.);
   d) altri soggetti privi di personalità giuridica (es. Associazioni non riconosciute, Società semplici, irregolari o di fatto, Comprensori, Consorzi, ecc.).

4. Non sono invece Soggetti obbligati i gruppi societari, in quanto l'esistenza di rapporti di controllo non implica a questi fini l'individuazione di un soggetto diverso dalle singole società controllate e controllanti.

5. L'obbligo di comunicazione grava sui Soggetti giuridici e non sulle loro articolazioni organizzative interne. Per i Soggetti obbligati diversi dalle persone fisiche la responsabilità della nomina e della comunicazione grava pertanto sull'organo che può esprimerne all'esterno la volontà, quindi in linea di massima sul rappresentante legale del soggetto obbligato, benché la comunicazione possa essere firmata anche da altro soggetto abilitato o appositamente delegato.

6. Anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, per i Soggetti obbligati diversi dalle persone fisiche, responsabile dell'eventuale violazione dell'obbligo è da ritenere in linea di massima chi ne abbia la rappresentanza o l'amministrazione, fermo restando che l'Ente o la persona giuridica sono obbligati in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

7. Ai fini dell'individuazione dei soggetti obbligati è da ritenere che soggetto consumatore sia la persona fisica, la persona giuridica o l'ente privo di personalità giuridica cui è riconoscibile la posizione di parte acquirente nel contratto di fornitura della fonte energetica, semprechè tale fonte sia utilizzata e non semplicemente ceduta tal quale ad altro soggetto.
   E' inoltre da considerare Soggetto consumatore anche chi utilizza fonti energetiche provenienti da propri giacimenti (quali sorgenti geotermiche, giacimenti di gas naturale) o da risorse rinnovabili (quali quelle solari, eoliche, idrauliche)

8. Tale definizione di Soggetto consumatore prescinde dalla circostanza che lo stesso sia o meno proprietario delle strutture (edifici, impianti, parco veicolare, ecc.) in cui la fonte è utilizzata ovvero che ne abbia la gestione.

9. Ai fini di cui al punto 7, inoltre, nessun rilievo hanno la forma scritta o verbale del contratto di fornitura, il carattere oneroso o gratuito dello stesso, l'eventuale circostanza che la relativa spesa sia rimborsata da terzi.

SANZIONI

10. La mancanza o il ritardo della comunicazione del nominativo del tecnico responsabile comporta l'esclusione dai contributi in materia di risparmio energetico previsti dalla legge n. 10/91, con riferimento all'anno o agli anni cui tale violazione è riferita.

11. L'omissione o il ritardo della nomina del medesimo tecnico responsabile, desumibile dalla mancanza o dal ritardo della comunicazione, comporta a decorrere dal corrente anno l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 a 100 milioni di lire.

12. La nomina tardiva non sana la violazione e non fa venir meno la sanzione pecuniaria. Potrà tuttavia essere considerata ai fini dell'applicazione della sanzione tra il massimo ed il minimo previsti.

FUNZIONI E PROFILO PROFESSIONALI DEL RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA

13. La legge 9 gennaio 1991 n. 10 all'art. 9 stabilisce che il tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia svolga le seguenti funzioni:
    - individuazione delle azioni, degli interventi delle procedure e di quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia;
    - predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali;
    - predisposizione dei dati energetici eventualmente richiesti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai Soggetti beneficiari dei contributi previsti dalla legge stessa.

14. Nel responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia si configura quindi un professionista con funzioni di *supporto al decisore* in merito al miglior utilizzo dell'energia nella struttura di sua competenza non avendo peraltro responsabilità in merito all'effettiva attuazione delle azioni e degli interventi proposti, ma solo in merito alla validità tecnica ed economica delle opportunità di intervento individuate.

15. Per essere efficace l'opportunità di intervento deve avere una genesi interna all'Organismo interessato e pertanto deve essere individuata da un professionista che abbia da un lato interiorizzato i processi di produzione dei beni o servizi e dall'altro detenga un'approfondita conoscenza delle tecnologie idonee a conseguire un uso razionale dell'energia.

16. Quanto sopra non implica necessariamente che il responsabile faccia parte della struttura dell'Organismo che lo nomina anche se ciò è preferibile qualora esista un'idonea competenza professionale interna; nel caso di nomina di un professionista esterno è peraltro indispensabile che questo venga reso conscio dei processi tecnici ed organizzativi della produzione dei beni o servizi.

17. Dal punto di vista del profilo culturale-professionale il tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia si configura idealmente come un soggetto con bagaglio di conoscenze acquisibili mediante laurea in ingegneria, pluriennale attività tecnica professionale successiva alla laurea nel settore in cui l'Organizzazione opera, esperienza nel campo degli studi di fattibilità e della progettazione di massima di sistemi per la produzione e l'utilizzo dell'energia, buona conoscenza delle tecnologie più avanzate nel settore.

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI

18. L'obbligo della nomina del *responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia* è determinato dal superamento, nel corso dell'anno precedente, di una soglia di consumi energetici che è fissata dalla legge:
    - per Soggetti operanti nel *settore industriale:* 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per anno (tep/a);
    - per Soggetti operanti nei settori *civile, terziario e dei trasporti:* 1000 tep/a.

19. La valutazione dei consumi và riferita all'energia consumata per la produzione di beni (semilavorati, manufatti ecc) o per la prestazione di servizi (trasporto di persone o merci, illuminazione, climatizzazione ambienti, fornitura di energia elettrica ecc.), indipendentemente dal fatto che detti beni e servizi vengano utilizzati in proprio o destinati a terzi.
    Tale valutazione va riferita ai consumi globali del soggetto, cumulando quelli relativi alle diverse fonti ed ai diversi usi per tutti i Centri di consumo del soggetto stesso, come definiti al punto 23.

20. Si precisa che nel caso di trasporto o distribuzione di un vettore energetico (gas naturale, gasolio ecc.), i consumi energetici sono esclusivamente quelli impegnati per il trasporto e la distribuzione stessi; ad esempio, nel caso di trasporto di gasolio mediante autobotte va considerato il combustibile consumato dall'autobotte mentre non va ovviamente considerato il contenuto energetico del combustibile trasportato per essere venduto; nel caso di distribuzione di metano vanno considerati i soli consumi relativi al servizio di distribuzione (riscaldamento prima della laminazione, pompaggio ecc.) e non il contenuto energetico del metano distribuito.
    Analogamente nel caso di raffinazione di idrocarburi i consumi energetici vanno riferiti alla sola energia impegnata nel processo di raffinazione.

21. La valutazione dei consumi va effettuata *in termini di energia primaria* ed espressa in tonnellate equivalenti di petrolio (tep); in particolare:

    a) l'energia dei prodotti combustibili è valutata tenendo conto del loro potere calorifico inferiore e dell'energia impegnata per la loro produzione.
    La tabella A fornisce esemplificativamente l'equivalenza energetica di alcuni prodotti combustibili.

I valori in essa riportati sono indicativi e da adottare solo in mancanza di dati precisi sui prodotti combustibili utilizzati.
Si precisa che l'energia dei prodotti derivati da rifiuti organici ed inorganici o da scarti di lavorazione o simili, qualora utilizzati come combustibili, va valutata in rapporto al potere calorifico inferiore e tradotta in tep mediante la relazione:

(1) $E = m \cdot \frac{c}{c_p}$

dove:

E = consumo energetico (tep/a)
m = massa del prodotto combustibile consumata nell'anno (t/a)
c = potere calorifico inferiore del prodotto combustibile (GJ/t)
c_p = potere calorifico inferiore del petrolio, convenzionalmente fissato in 42 GJ/tep

b) l'energia elettrica viene valorizzata in:
0,23 tep/MWh se in alta o media tensione
0,25 tep/MWh se in bassa tensione.

c) l'energia di fluidi termovettori viene valutata mediante la relazione:

(2) $E = 1.2\, m\, \Delta H / c_p$

dove:

E, m, c_p sono le grandezze di cui alla formula (1), espresse nelle stesse unità di misura
ΔH = variazione di entalpia del fluido termovettore (GJ/t)
1.2 = fattore correttivo (adimensionale) che tiene conto del rendimento di produzione e distribuzione dell'energia termica.

d) l'energia derivante da risorse idrauliche, geotermiche nonchè da fonte solare, eolica ecc. viene valorizzata con le metodologie di cui alla lettera b) o alla lettera c), a seconda che si tratti di produzione di energia elettrica o di produzione di energia termica.

PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DEL NOMINATIVO DEL TECNICO RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA

22. I Soggetti indicati al punto 18 debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale delle fonti dell'energia e delle industrie di base, Via Molise, 2 00187 ROMA il nominativo del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia entro il 30 aprile di ogni anno.
    La comunicazione va reiterata ciascun anno entro la data sopra indicata anche nel caso non vi siano variazioni rispetto all'anno precedente.
    La comunicazione va redatta su carta semplice e spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini del rispetto del termine prescritto fa fede il timbro postale di spedizione. E' necessario pertanto conservare per almeno cinque anni copia della comunicazione e della relativa ricevuta.

23. Qualora l'attività dei Soggetti di cui sopra abbia luogo in più Centri di consumo energetico, intesi come raggruppamenti strutturali, funzionali o geografici per i quali siano misurabili e controllabili i consumi energetici, può essere utile la nomina di uno o più *responsabili locali per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.*
    In tal caso è richiesto, anche se non prescritto, che i nominativi dei responsabili locali vengano comunicati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato contestualmente alla comunicazione di cui al punto 22.

24. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone di un sistema informatico con banca dati dei responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.
    Ai fini di agevolare la funzione di immissione ed elaborazione dei dati è raccomandato che la comunicazione di cui ai punti 22 e 23 venga compilata seguendo lo schema di cui all'Allegato 1.
    La seconda pagina dell'Allegato 1 può essere compilata, pur non essendo obbligatorio farlo, qualora il Soggetto abbia nominato dei responsabili locali; tale seconda pagina non deve comunque essere inviata qualora non compilata.

25. Si precisa che la comunicazione dei dati relativi ai consumi da fonte primaria di cui all'allegato 1, nonchè alla seconda pagina dell'allegato stesso, non è prescritta pur essendo gradita.

26. Nel caso in cui per un Soggetto che ha comunicato negli anni precedenti il nominativo del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia decadano le condizioni di obbligatorietà, è opportuno che di tale circostanza, per il primo anno in cui la condizione si verifica, sia data tempestiva comunicazione a questo Ministero. Ciò al fine di evitare inutili accertamenti.

27. Qualora Soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti ritengano utile la nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia pur non ricorrendo le condizioni di obbligatorietà prescritte dalla legge e precisate al punto 18, è gradito ne diano conoscenza al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato negli stessi termini e con le stesse modalità prescritte per i soggetti obbligati.
In tal caso è tuttavia opportuno che, per evitare equivoci, nelle comunicazioni stesse siano sempre indicati i dati di cui al punto 25 in modo che risulti evidente che si tratta di comunicazione di un soggetto non obbligato.

TAB. A
EQUIVALENTE ENERGETICO DI ALCUNI PRODOTTI COMBUSTIBILI
(Valori indicativi espressi in tep primari per unità fisica di prodotto)

Prodotto	Equivalenza in tep
Gasolio	1 t = 1.08 tep
Olio combustibile	1 t = 0,98 tep
Gas di petrolio liquefatti (GPL)	1 t = 1.10 tep
Benzine	1 t = 1.20 tep
Carbon fossile	1 t = 0,74 tep
Carbone di legna	1 t = 0,75 tep
Antracite e prodotti antracinosi	1 t = 0,70 tep
Legna da ardere	1 t = 0,45 tep
Lignite	1 t = 0,25 tep
Gas naturale	$1000Nm^3$ = 0,82 tep

Allegato 1

Al Ministero dell'industria,
del commercio edell'artigianato
Direzione generale delle fonti di energia e
delle industrie di base
Via Molise, 2
00187 ROMA

Ai sensi dell'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 il Soggetto sottoindicato comunica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianto il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.

1 SOGGETTO CHE EFFETTUA LA COMUNICAZIONE

Denominazione o Ragione Sociale (per esteso) ....
....
....

Eventuale Nome abbreviato (non più di 16 caratteri) ....

Indirizzo ....
cap.| | | | | | città .... prov. | | |

Ramo e classe di attività economica (1) | | | ....

Numero dei Centri di consumo energetico (2) ..... dei quali con responsabile locale (3) ....

2 RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA (3)

Cognome, nome ....
titolo di studio ....
Posizione aziendale (4) ....
n. tel.................................... n. fax ....

Indirizzo (solo se diverso da quello del Soggetto) ....
cap.| | | | | | città .... prov. | | |

3 CONSUMI GLOBALI DI FONTE PRIMARIA DEL SOGGETTO CHE EFFETTUA LA COMUNICAZIONE

riferiti all'anno 199......... tep (5)................

il dato è ricavato: da stima | | da contabilizzazione | |

4 I DATI SONO VARIATI RISPETTO ALLA COMUNICAZIONE PRECEDENTE RELATIVA ALL'ANNO 199...? (6)
quadro 1 |si| |no| quadro 2 |si| |no|

La Comunicazione è resa per l'anno 199..... in data (7) ....

timbro e firma del legale rappresentante o delegato

....

2° foglio da spedire solo se vengono nominati dei responsabili locali

Il Soggetto di cui al riquadro 1 informa inoltre il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di aver nominato per alcuni suoi Centri di consumo aventi particolare rilevanza energetica responsabili locali per la conservazione e l'uso razionale dell'energia come di seguito specificato:

5.1 RESPONSABILE LOCALE PER LA CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA (3)

Cognome, nome ....
titolo di studio ....
Posizione aziendale (4) ....
n. tel. .... n. fax ....

Indirizzo ....
cap.| | | | | | città .... prov. | | |

Centro (i) di consumo energetico di competenza del responsabile sopra indicato(8) ....
....
....
....
....

consumi globali di fonte primaria nel (i) Centro (i) di consumo energetico sopra indicato (i) riferiti all'anno 199..... tep(5)..........
dedotti da: stima | | contabilizzazione | |

5.2 RESPONSABILE LOCALE PER LA CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA (3)

Cognome, nome ....
titolo di studio ....
Posizione aziendale (4) ....
n. tel. .... n. fax ....

Indirizzo ....
cap.| | | | | | città .... prov. | | |

Centro (i) di consumo energetico di competenza del responsabile sopra indicato(8) ....
....
....
....
....

consumi globali di fonte primaria nel (i) Centro (i) di consumo energetico sopra indicato (i) riferiti all'anno 199..... tep(5)..........
dedotti da: stima | | contabilizzazione | |

Usare un riquadro per ogni responsabile locale. Se necessario continuare su altro (i) foglio (i) numerando progressivamente i riquadri (5.3, 5.4 ....)

NOTE

(1) seguire, per quanto possibile, classificazione ISTAT; per esempio:

|4|3| industrie tessili |9|3| istruzione

|8|1| istituti di credito |6|6| esercizi alberghieri

in caso di attività plurime indicare quella prevalente.

In caso sussistano difficoltà nel seguire la classifica ISTAT indicare |0|0| seguito da indicazione sintetica del tipo di attività.

(2) per *centro di consumo energetico* si intende un raggruppamento strutturale, funzionale o geografico per il quale siano misurabili e controllabili i consumi energetici; ad esempio: uno stabilimento industriale, un albergo, un raggruppamento di edifici destinati a servizi pubblici o ad abitazioni la cui gestione energetica è effettuata da un unico soggetto, un nodo di interscambio modale nel trasporto merci (interporto).

(3) nei casi in cui il soggetto intenda comunicare, oltre al nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia anche nominativi di responsabili locali per la conservazione e l'uso razionale dell'energia di alcuni suoi più importanti centri di consumo energetico può avvalersi dei riquadri 5 nel secondo foglio dell'allegato 1.

(4) nel caso in cui il responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia non sia inserito nella struttura del Soggetto comunicante specificare il tipo di rapporto; ad esempio: consulente aziendale, professionista esterno incaricato, funzionario di società di consulenza energetica.

(5) valutati in termini di energia primaria come indicato al punto 21 della "nota esplicativa" della circolare ed espressi in tonnellate equivalenti di petrolio (tep).

(6) riempire solo per le comunicazioni relative all'anno 1993 e successivi.

(7) si ricorda che la comunicazione deve essere trasmessa entro il 30 aprile di ciascun anno, anche nel caso sia stata effettuata nell'anno precedente e i dati non siano variati.

(8) indicare solo i Centri più importanti o accorpare con indicazioni sintetiche (per esempio: 12 scuole nel comune di .....; 40.000 m^3 di uffici nel comune di ....).

CLASSIFICAZIONE ISTAT PER RAMI E CLASSI DI ATTIVITA' ECONOMICA

0 Agricoltura, caccia, foreste e pesca
01 Agricoltura e caccia
02 Foreste
03 Pesca
04 Attività connesse con l'agricoltura

1 Energia, gas e acqua
1A *Estrazione di combustibili solidi, liquidi e gassosi - industria petrolifera*
11 Industria dell'estrazione e agglomerazione di combustibili solidi
12 Cokerie
13 Industria dell'estrazione di petrolio e gas naturali
14 Industria petrolifera
15 Industria dei combustibili nucleari
1B Energia elettrica, gas e acqua
16 Industria produz. e distribuz. di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda
17 Industria della raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua

2 Industrie estrattive - Industrie manifatturiere per la trasformazione di minerali non energetici e derivati - industrie chimiche
21 Industria dell'estrazione e preparazione di minerali metalliferi
22 Industria della produzione e prima trasformazione dei metalli
23 Industria dell'estrazione di minerali non metalliferi e non energetici; torbiere
24 Industria della lavorazione dei minerali non metalliferi
25 Industrie chimiche
26 Industria della produzione di fibre artificiali e sintetiche

3 Industrie manifatturiere per la lavorazione e la trasformazione dei metalli; meccanica di precisione
31 Industria della costruzione di prodotti in metallo
32 Industria costruzione e installazione di macchine e di materiale meccanico
33 Industria costruz., installaz. e riparaz.macchine per ufficio ed elaborazione dati
34 Industria costruz., installaz. impianti e riparaz. materiale elettr. ed elettronico
35 Industria costruz. e montaggio autoveicoli, carrozzerie, parti e accessori
36 Industria della costruzione di altri mezzi di trasporto
37 Industria costruzione apparecchi precisione, medicali, ottici; orologeria

4 Industrie manifatturiere alimentari, tessili, delle pelli e cuoio, abbigliamento, legno mobilio e altre industrie manifatturiere
41 Industrie alimentari di base
42 Industrie dello zucchero, delle bevande, di altri prodotti alimentari e del tabacco
43 Industrie tessili
44 Industrie delle pelli e del cuoio
45 Industrie delle calzature, di articoli d'abbigliamento e di biancheria per la casa
46 Industrie del legno e del mobile in legno
47 Industrie della carta; stampa ed editoria
48 Industrie della gomma e dei manufatti di materie plastiche
49 industrie manifatturiere diverse

5 Industrie delle costruzione e installazione impianti edilizia
50 Edilizia e genio civile

6 Commercio, pubblici esercizi e alberghi; riparazioni di beni di consumo e di veicoli
6A Commercio, pubblici esercizi e alberghi
61 Commercio all'ingrosso
62 Commercio all'ingrosso di materiali vari da recupero
63 Intermediari del commercio
64 Commercio al min. alimentari, artic. abbigl., arredam. e per la casa; farmacie
65 Commercio al minuto di veicoli, natanti, carburanti, libri ed articoli vari
66 Pubblici esercizi ed esercizi alberghieri
6B Riparazioni di beni di consumo e di veicoli
67 Riparazioni di beni di consumo e di veicoli

7 Trasporti e comunicazioni
71 Ferrovie
72 Altri trasporti terrestri
73 Trasporti fluviali, lacuali e lagunari
74 Trasporti marittimi e cabotaggio
75 Trasporti aerei
76 Attività connesse ai trasporti
77 Agenzie di viaggio, intermediari trasporti, magazzini custodia e depositi
79 Comunicazioni

8 Credito, assicurazione, servizi alle imprese; noleggio
8A Credito e assicurazione
81 Istituti di credito
82 Assicurazione
8B Servizi prestati alle imprese; noleggio
83 Ausiliari finanziari, assicurazioni, affari immobiliari, servizi alle imprese
84 Noleggio di beni mobili

9 Pubblica Amministrazione; servizi pubblici e privati
9A Pubblica Amministrazione
91 Pubblica amministrazione, difesa nazionale e sicurezza sociale obbligatoria

9B Servizi pubblici e privati
92 Servizi d'igiene pubblica ed amministrazione di cimiteri
93 Istruzione
94 Ricerca e sviluppo
95 Sanità e servizi veterinari
96 Altri servizi sociali
97 Servizi ricreativi ed altri servizi culturali
98 Servizi personali

92A1091

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 767ª seduta pubblica per giovedì 12 marzo 1992, alle ore 11,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente in ordine alla richiesta formulata a norma del secondo comma dell'art. 62 della Costituzione.

92A1164

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 4, recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali».

Il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 4, recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 1992.

92A1114

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1992, per un periodo di sei mesi è stato nominato commissario governativo della cooperativa «Parco verde - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Pozzuoli (Napoli), il dott. Vincenzo Litta, residente a Napoli, via Campagna, 85, in sostituzione dell'avv. Francesco Bifulco, dimissionario.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1992 la gestione commissariale della società cooperativa «Edilizia metalmeccanici», con sede in Sulmona (L'Aquila), è prorogata di dodici mesi alla data del presente decreto.

Con decorrenza dalla data del decreto il sig. avv. Michele Vacca, via Tuscolana, 687, Roma, è nominato commissario governativo dell'anzidetta cooperativa in sostituzione del dott. Antonio Porto, che ha rinunciato alla proroga dell'incarico, con i poteri del consiglio di amministrazione e con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Il compenso dovuto al commissario governativo sarà a carico del bilancio della cooperativa e sarà determinato al termine della gestione con provvedimento discrezionale di questo Ministero.

92A1073

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «Milanofil '92 - Mostra filatelica» che avrà luogo a Milano dal 27 marzo 1992 al 29 marzo 1992.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «Sep/Pollution - Città ed ambiente - 14° Salone internazionale dei servizi pubblici, tecnologie per i servizi urbani e per la lotta contro gli inquinamenti» che avrà luogo a Padova dal 29 marzo al 2 aprile 1992.

92A1074

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione laziale produttori ortofrutticoli, in Pomezia

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1992, n. 000702, è stato approvato il testo del nuovo statuto sociale dell'associazione denominata «Associazione laziale produttori ortofrutticoli - Alpo» adottato con assemblea straordinaria del 23 aprile 1991, repertorio n. 17183, con il quale l'associazione ha trasferito la sede legale da Roma, via E. Fermi, 161, a Pomezia (Roma), via Campobello, 3.

92A1094

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 febbraio 1992

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 19 febbraio 1992 relativi alla emissione del B.O.T. fissata per il 28 febbraio 1992, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 29 maggio 1992 è di L. 97,09, quello dei buoni a centottantacinque giorni con scadenza il 31 agosto 1992 è di L. 94,36 e quello dei buoni a trecentossessantaquattro giorni con scadenza il 26 febbraio 1993 è di L. 89,25, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

92A1115

Controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea ai fini dell'applicazione dei decreti legislativi 19 dicembre 1991, n. 406 e 15 gennaio 1992, n. 48, concernenti norme di adeguamento alle direttive comunitarie delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici e di pubbliche forniture.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 48, si comunica che, in relazione a quanto pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. C 321, del 21 dicembre 1991, per il periodo 1° gennaio 1992-31 dicembre 1993, il controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea da assumere a base per la determinazione degli importi degli appalti di lavori pubblici e di pubbliche forniture da assoggettare alle procedure stabilite dai decreti legislativi sopra citati, è fissato in lire italiane 1522,21.

92A1092

Avviso concernente l'estrazione per l'ammortamento dei certificati di credito 9,50% - 1984/1994

Si rende noto che il giorno 31 marzo 1992, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle tre serie vigenti dei certificati di credito 9,50% - 1984/1994, emessi in base alla legge 30 marzo 1981, n. 119, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito nella legge 25 novembre 1983, n. 649 e decreto ministeriale 17 maggio 1985.

Il giorno 1° aprile 1992, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto all'ottava estrazione di una serie del suddetto prestito.

I titoli appartenenti alla serie che risulterà sorteggiata saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1992.

Il numero della serie estratta sarà pubblicato in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A1093

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale concernente: «Scioglimento di società cooperative». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1990)

Nel comunicato citato in epigrafe, tra le società cooperative sciolte, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con decreto ministeriale 25 gennaio 1990, alla pag. 54, prima colonna, dellà suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «società cooperativà edilizia "Rinascita a r.l.", con sede in Mogoro (*Cagliari*), costituita per rogito Passino in data 3 luglio 1972 - rep. 50508/13718 - reg. soc. 1330 - Tribunale di *Cagliari*», si legga: «società cooperativa edilizia "Rinascita a r.l.", con sede in Mogoro (*Oristano*), costituita per rogito Passino in data 3 luglio 1972 - rep. 50508/13718 - reg. soc. 1330 - Tribunale di *Oristano*».

92A1076

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 5 7 0 9 2 *

L. 1.200